

## **ALLEGATI**

- 1 - Le procedure relative alla partecipazione delle Assemblee legislative regionali alla formazione e attuazione del diritto comunitario – Quadro attuativo *Pag. 2*
- 2 - Il rapporto della Regione con gli enti locali nel nuovo titolo V della Costituzione: l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali – Quadro attuativo *Pag. 58*
- 3 - Il rapporto delle Regioni con il mondo economico e del lavoro: l'istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro – Quadro attuativo *Pag. 80*

**- ALLEGATO 1<sup>1</sup> -**  
**LE PROCEDURE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE ASSEMBLEE  
LEGISLATIVE REGIONALI ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL  
DIRITTO COMUNITARIO – QUADRO ATTUATIVO**

**REGIONE ABRUZZO**

⇒ **STATUTO REGIONE ABRUZZO (28 dicembre 2006)**

**Articolo 4**

*L'Europa*

1. L'Abruzzo è una Regione dell'Europa e concorre, con lo Stato e le altre Regioni, alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.

2. La partecipazione al processo di integrazione europea avviene nel rispetto della Costituzione e dello Statuto ed è svolta in conformità ai principi di sussidiarietà, autonomia e identità regionale.

**3. La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti della Unione europea, sentito il Consiglio delle Autonomie locali nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti Locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi.**

4. La Regione partecipa, anche funzionalmente, agli organi comunitari che ne prevedono la rappresentanza nel rispetto dell'Ordinamento dell'Unione europea e degli atti dello Stato.

(...)

**Art. 43**

*Il Presidente della Giunta regionale*

(...)

4. Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.

(...)

**Articolo 67**

*La collaborazione e la partecipazione.*

1. La Regione promuove e favorisce ogni forma di collaborazione e partecipazione agli Organi dell'Unione Europea, del Parlamento e del Governo della Repubblica.

---

<sup>1</sup> Il presente allegato è aggiornato alla data del 10 maggio 2007.

2. La legge determina le condizioni e le modalità della collaborazione e partecipazione.

### **Articolo 68**

#### *La Conferenza Stato-Regioni e le intese fra Regioni.*

1. Il Presidente della Giunta, o un Assessore delegato, partecipa ai lavori della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il Presidente della Giunta informa il Consiglio sui lavori delle Conferenze.

3. Le intese con altre Regioni, secondo i fini e con le modalità di cui all'art. 117 della Costituzione, sono ratificate con legge regionale.

4. La Regione può inviare propri rappresentanti in organismi internazionali o dell'Unione Europea di cui facciano parte Stati federati o Regioni autonome.

⇒ **REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO –  
Delibera del Consiglio regionale del 9 febbraio 1977, n. 56/3**

**Art. 30, comma 6**

*"Il Consiglio è periodicamente convocato dal Presidente per la trattazione esclusiva delle problematiche relative ai rapporti con l'Unione Europea, al raccordo delle rispettive legislazioni, alle direttive ed ai programmi comunitari ed agli accordi internazionali".*

*Modifica dell'art. 30 del Regolamento che **introduce la sessione comunitaria del Consiglio**, con Delibera C.R. 22 luglio 2003, n. 104/4*

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze di CAL e CREL relative alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

⇒ **LEGGI REGIONALI**

**PdL n. 222/2006 - Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari**

(vd. Allegato)

La definizione della **legge comunitaria regionale** è prevista tra gli obiettivi strategici del 2006 nel DPEFR 2006 – 2008 ed il proseguimento del lavoro avviato è confermato come obiettivo strategico anche per il 2007 nel DPEFR 2007 – 2009 (approvato dal Consiglio regionale il 22/12/2007, verbale n. 56/05).

**L.R. 9 maggio 2001 n. 18 - Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione**

Nessun riferimento a competenze di CAL e CREL relative al diritto comunitario o a loro rapporti con la UE.

**L.R. 18 aprile 1996, n. 21 - Istituzione della Conferenza permanente Regione-Enti locali**

(N.B.: PRECEDENTE ALLA RIFORMA DEL TITOLO V MA ANCORA IN VIGORE)

**Art. 4**

"(...)

Essa [la Conferenza permanente Regione-Enti locali N.d.R.] esprime pareri e formula proposte agli organi della Regione e, attraverso questa, alla Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza unificata, di cui al Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al **Comitato delle Regioni e degli Enti Locali previsto dal trattato di Maastricht, in ordine all'adozione di provvedimenti e iniziative, rispettivamente a livello regionale, nazionale e comunitario, concernenti le autonomie locali.**

(...)"

⇒ **Struttura del Consiglio**

**VI Commissione consiliare permanente per le politiche europee internazionali e per i programmi della Commissione Europea**, istituita con Delib. C.R. 22 luglio 2003, n. 104/4 che modifica l'art. 26 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Competenza: Rapporti con l'Unione europea - Riforma Trattati dell'Unione - Recepimento produzione legislativa comunitaria - Attuazione e promozione di politiche comunitarie - Monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse comunitarie.

# **REGIONE BASILICATA**

## ⇒ **STATUTO**

Nessun riferimento ai raccordi con Stato e Unione europea in riferimento alla formazione e attuazione del diritto comunitario

## ⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

## ⇒ **Leggi regionali**

Non esiste una legge di procedura sulla partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

### **Sessione comunitaria del Consiglio**

LR n. 30/1997, *Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale* (Pubblicata nel BUR Basilicata del 1° luglio 1997, n. 33)

#### **Art. 10**

##### *Sessione comunitaria del Consiglio*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale convoca la sessione comunitaria dedicando ad essa una o più sedute, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi attivati a livello regionale e di definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie.
2. In occasione della sessione comunitaria, la Giunta presenta al Consiglio regionale una dettagliata relazione contenente lo stato di avanzamento dei singoli programmi comunitari in corso di attuazione, nonché l'indicazione delle iniziative che l'Esecutivo intende intraprendere nel corso dell'esercizio finanziario in tema di politiche comunitarie.
3. Alla relazione della Giunta regionale devono essere allegati il parere del Nucleo di valutazione circa la compatibilità dei programmi comunitari attivati con il P.R.S. e le osservazioni del Comitato misto sull'azione complessiva della Regione in campo comunitario.
4. La deliberazione del Consiglio regionale, in merito alla relazione annuale in materia di politiche comunitarie, costituisce per la Giunta regionale atto di indirizzo in tema di attivazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie.

## ⇒ **Struttura del Consiglio**

Non c'è un'apposita commissione consiliare competente in materia di formazione e attuazione del diritto comunitario

# PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

⇒ **STATUTO PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (GU 20 novembre 1972, n. 301)**

*Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige*

NB:

Non ci sono riferimenti espressi alle Comunità europee.

Gli artt. 4 e 5, 8 e 9 dello Statuto speciale, contengono il riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" per quanto riguarda l'esercizio della potestà legislativa della Regione e delle province autonome

## **Norme di attuazione dello Statuto - D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526**

### **Art. 6**

Spetta alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 e, rispettivamente, 8 e 9 dello statuto, provvedere **all'attuazione dei regolamenti** della Comunità economica europea, ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione

### **Art. 7**

La Regione e le Province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle **raccomandazioni e direttive comunitarie**, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari.

### **Art. 8**

1. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la Regione o la Provincia interessata, un congruo termine per provvedere.

2. Qualora l'inattività degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi

## **Norme di attuazione dello Statuto - D. Lgs. 266/1992**

**Art. 2. - Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale [e provinciale]**

(...)

4. Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alla Provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili.

⇒ **Leggi provinciali**

Nota: l'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano non avviene tramite l'approvazione di apposite leggi comunitarie provinciali, ma è prassi la presentazione da parte della Giunta di disegni di legge di modifica di preesistenti leggi di settore, oppure l'inserimento di singoli articoli nei disegni di legge finanziaria o in disegni di legge "omnibus" assegnati alla commissione legislativa consiliare competente per materia.

**L.P. 11 giugno 2003, n. 10 - Disposizioni in materia di Consiglio dei comuni**

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze del Consiglio dei Comuni relative alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

⇒ **REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - *Delibera del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 1993, n. 4 e successivamente modificata***

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze del Consiglio dei Comuni relative alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

⇒ **Struttura del Consiglio**

I Commissione legislativa: (tra le altre) ha la competenza relativa ai rapporti della Provincia autonoma con l'Unione Europea.

(Regolamento interno del Consiglio provinciale, art. 22, comma 1, e allegato n. 1)

# **REGIONE CALABRIA**

⇒ **STATUTO REGIONE CALABRIA – Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25**

## **Art. 1**

### ***La Regione Calabria***

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.

## **Art. 3**

### ***Rapporti interregionali, con l'Unione Europea e con altri Stati***

1. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.
4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato, con particolare riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

## **Art. 16**

### ***Attribuzioni del Consiglio Regionale***

(...)

2. Il Consiglio inoltre:

(...).

lettera f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie.

## **Art. 42**

### ***Regione e disciplina comunitaria***

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.
2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli

affari comunitari, determina le modalità di concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

### **Art. 43**

#### ***Potestà regolamentare***

1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà regolamentare per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.

2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.

3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.

4. L'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea avviene con legge o con regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.

5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3.

6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze di CAL e CREL relative alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

⇒ **REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
- *Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005***

#### **Articolo 28**

*Competenza delle Commissioni permanenti*

*(modificato con deliberazione consiliare n. 92 dell'11 ottobre 2006)*

1. Sono istituite le seguenti sei Commissioni permanenti:

(...)

VI Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero.

⇒ **Leggi regionali**

**LR n. 3/2007 - Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie**

(vd. allegato)

Nella legge di procedura si trova il riferimento al ruolo degli enti locali :

**Art. 8**

Partecipazione degli enti locali alla formazione degli atti comunitari

1. In attuazione delle finalità della presente legge, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell'ambito del procedimento di formazione della legge comunitaria annuale e dei lavori previsti nelle rispettive sessioni comunitarie, assicurano adeguate **forme di partecipazione e di consultazione degli enti** locali al processo normativo comunitario.

**LR 5 gennaio 2007 n. 1 - Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali**

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze del CAL relative alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

Nota 2: con legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 la Calabria ha provveduto alla istituzione ed alla disciplina del Consiglio delle Autonomie locali richiamato dall'articolo 48 dello Statuto regionale. Il comma 1 dell'articolo 14 ha conferito al predetto organismo la competenza ad esprimere parere obbligatorio sugli atti di programmazione generale e su ogni altra questione che abbia ricadute sul sistema delle autonomie locali. L'articolo 56 dello Statuto qualifica il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro quale organo di consulenza di studio e ricerca tra gli altri nelle materie della programmazione e dello sviluppo economico e sociale. Pertanto pure non essendo presente un riferimento diretto a competenze di CAL e CREL relativi al diritto comunitario o a loro rapporti con la UE è tuttavia desumibile dal sopra accennato quadro normativo un loro coinvolgimento nei processi decisionali che attengono in particolare la programmazione dei fondi strutturali e la partecipazione alla fase ascendente del diritto comunitario.

**LR n. 45/2002 - Costituzione Commissione Consiliare: "Politiche comunitarie e relazioni esterne"**

**LR n. 25/2004 – articolo 28 – Statuto della Regione Calabria**

Nota: Con la legge Regionale n.45/2002 la Regione Calabria ha istituito una Commissione "Speciale" per le Politiche Comunitarie con durata limitata alla settima legislatura. La stessa Commissione è stata poi confermata e resa "permanente" con l'approvazione dello Statuto (articolo 28, c.1) con cui si è disposto che una apposita

Commissione Consiliare permanente sia preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione Europea. Nessun riferimento esplicito a competenze di CAL e CREL relative al diritto comunitario o a loro rapporti con la UE.

⇒ **Disciplinare dei lavori della Giunta - REGIONE CALABRIA**

Nessun riferimento esplicito a competenze di CAL e CREL relative al diritto comunitario o a loro rapporti con la UE.

⇒ **Struttura del Consiglio**

VI Commissione consiliare "Politiche comunitarie e relazioni esterne", in seguito denominata "Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero" (istituita con LR n. 45/2002).

# **REGIONE CAMPANIA**

## ⇒ **STATUTO REGIONE CAMPANIA - Legge 378/1971**

### **Art. 9**

#### *Potestà legislativa*

La Regione ha potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e di altre leggi costituzionali. Tale potestà è esercitata in armonia con la Costituzione, i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ed i principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato nelle singole materie, nonché con il rispetto degli obblighi internazionali e dell'interesse nazionale dello Stato e con quello delle altre Regioni. La Regione può emanare altresì, norme di attuazione di leggi dello Stato se ed in quanto ciò sia espressamente previsto dalle leggi statali medesime.

## ⇒ **REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO**

### **Art. 17**

*(Modificato con delibera C.R. n. 23/13 del 21 giugno 2005.)*

1. – Le Commissioni permanenti sono sei. Esse hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:

I – Ordinamento della Regione: Amministrazione Civile. Enti Locali. Affari Generali. Rapporti con la U.E.

(...)

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze di CAL e CREL relative al diritto comunitario o a loro rapporti con la UE.

### ⇒ **Leggi regionali**

### ⇒ **Struttura del Consiglio**

I Commissione permanente, competente in materia di rapporti internazionali

# **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

⇒ **STATUTO**

## **ART. 12**

### ***Partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario***

1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:
  - a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La legge regionale determina le modalità di informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione di decisioni comunitarie;
  - b) provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della legge, con norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale, ovvero, ove per l'attuazione non è richiesta una preventiva regolazione della materia, con atti dell'Assemblea o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina prevista dallo Statuto per leggi e regolamenti;
  - c) partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione;
  - d) determina con legge il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo;
  - e) determina con legge le modalità del concorso dell'Assemblea per quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione delle decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In particolare, la legge determina le modalità necessarie per rispettare il diritto dell'Assemblea ad ottenere un'adeguata e tempestiva informazione preventiva e successiva.

## **ART. 28**

### ***Poteri e funzioni dell'Assemblea***

1. L'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale.  
(...)
4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea:  
(...)
  - n) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge;

## **ART. 46**

### ***Funzioni della Giunta regionale***

- (...)
4. La Giunta regionale riferisce ed illustra, almeno ogni sei mesi, all'Assemblea le iniziative assunte, le attività svolte e le decisioni, con particolare riguardo ad intese ed accordi, raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni o di Conferenza unificata.

## **ART. 49**

### ***Competenze legislative e regolamentari***

1. La disciplina delle materie di competenza delle Regioni è stabilita con legge. La potestà legislativa è riservata all'Assemblea e non è delegabile. L'Assemblea è responsabile del procedimento legislativo dalla presentazione dell'iniziativa.
2. La Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea prevista dall'art. 28, comma 4, lett. n), approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale; disciplina, inoltre, l'esecuzione dei Regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale.

### ⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

Bozza di emendamento all'art. 38 del Regolamento interno dell'Assemblea approvato in Commissione, in attesa di esame in Aula.

### **Art. 38**

1. Ogni anno è assegnato in sede referente alla commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, e alle altre commissioni per il parere di loro competenza, il programma legislativo annuale della Commissione europea. Unitamente al programma legislativo è altresì trasmessa la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario. Entro ventiquattro giorni dalla data di assegnazione, ciascuna commissione esprime parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza, e individua indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.
2. L'iter in commissione referente, che si riunisce in sessione comunitaria, si conclude entro quaranta giorni dall'assegnazione. Alla relazione della commissione referente sono allegati, oltre alle eventuali relazioni di minoranza, gli atti approvati dalle altre commissioni competenti per materia. Trascorso detto termine, gli atti di cui al comma 1 sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa, convocata in apposita sessione comunitaria, che si esprime approvando apposita risoluzione.
3. Con le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2 è esaminato il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo. L'esame del progetto di legge può essere contestuale all'esame degli atti di cui al comma 1.
4. La Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea esamina i progetti e gli atti comunitari trasmessi all'Assemblea dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e province autonome. La Giunta può richiedere alle Commissioni il parere sugli stessi atti, trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. I singoli progetti e atti comunitari sono assegnati in sede consultiva alle commissioni competenti per materia che esprimono il loro parere. La Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, tenuto conto del parere delle altre Commissioni, esprime le osservazioni approvando apposita risoluzione nei tempi previsti dalla legge o fornisce il parere richiesto. Con risoluzione, la Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, tenuto conto del parere delle Commissioni competenti per materia, si esprime sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e su ogni altro aspetto di interesse per

l'Assemblea legislativa, anche nell'ambito delle iniziative di cooperazione interistituzionale e interparlamentare.

⇒ **Leggi regionali**

**LR n. 6/2004**, *Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università* – BUR ER n. 41 del 25 marzo 2004

(...)

**Art. 2**

*Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario*

1. Il presidente della Giunta regionale assicura e promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione Emilia - Romagna alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.
2. Il presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 1.
3. La partecipazione degli Enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 1 è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

**Art. 3**

*Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee*

1. Per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo luglio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale che deve essere approvata entro il 31 dicembre e deve indicare nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il testo della legge comunitaria regionale è trasmesso per conoscenza al Governo ed è accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento regionale.
2. La legge comunitaria regionale:
  - a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;
  - b) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
  - c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
  - d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
  - e) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

3. La Regione Emilia - Romagna nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea. La Regione promuove altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli Enti locali e i soggetti della società civile del territorio regionale e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità per l'eventuale cofinanziamento e l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le iniziative di cui al presente comma.

per il ruolo degli enti locali, vd.: LR n. 6/2004

#### **Art. 2**

*Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario*

(...)

3. La partecipazione degli Enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 1 è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

⇒ **Struttura del Consiglio**

#### **I Commissione Bilancio, Affari generali ed Istituzionali**

Dal 2005 ha competenza in materia di *rapporti con l'Unione europea ai fini della formazione e attuazione del diritto comunitario*.

# **REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

## ⇒ **STATUTO**

Nel vigente Statuto non si trovano norme riferite alla partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente (Legge Cost. n. 1/1963)

## ⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

(Adottato con Delibera di Consiglio il 6 ottobre 2005)

### Capo III

#### Disegno di legge comunitaria regionale

#### **Art. 124**

#### ***Procedura per l'esame del disegno di legge comunitaria regionale***

1. Il disegno di legge comunitaria regionale è assegnato, per l'esame generale, alla V Commissione permanente, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.
2. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce il calendario dei lavori in modo da consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge, di norma, entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione alle Commissioni. Il calendario stabilisce, in particolare, il termine previsto per la votazione finale del disegno di legge comunitaria regionale, decorso il quale i lavori dell'Assemblea, su deliberazione della maggioranza dei componenti, proseguono anche oltre gli orari inizialmente programmati sino all'esaurimento delle votazioni previste.
3. Entro dieci giorni dall'assegnazione, ciascuna Commissione competente per materia esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e nomina un relatore che può partecipare alle sedute della V Commissione permanente, per riferirvi, anche oralmente, sull'esito dell'esame.
4. Le Commissioni competenti per materia possono proporre emendamenti alle parti di competenza; tali emendamenti si ritengono accolti dalla V Commissione permanente salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, esplicitandone le motivazioni nella relazione.
5. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nei termini di cui al comma 3, la V Commissione permanente procede egualmente nell'esame generale del disegno di legge.
6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la V Commissione permanente conclude l'esame del disegno di legge comunitaria regionale, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, a cui sono allegati le eventuali relazioni delle Commissioni competenti per materia. Se la V Commissione permanente non conclude l'esame del disegno di legge entro il termine predetto, la discussione in Assemblea si apre sul testo presentato dalla Giunta regionale.
7. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge comunitaria regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 122.

**Art. 170**  
***Procedure di informazione e indirizzo relative alla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari***

1. Il Presidente della Regione informa il Consiglio delle iniziative assunte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti normativi comunitari e dell'Unione europea, e in particolare:
  - a) delle proposte elaborate nell'ambito delle delegazioni, gruppi di lavoro, comitati e organismi nazionali e comunitari, alla cui attività la Regione partecipa con i propri organi;
  - b) delle proposte e delle materie di competenza della Regione che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea;
  - c) delle osservazioni che la Giunta regionale intende trasmettere ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
  - d) della richiesta di convocare la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni che la Giunta regionale intende porre al Governo, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. I contenuti, le modalità e la periodicità delle informazioni sono stabilite d'intesa fra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio.
3. Le informazioni sono inviate, tramite il Presidente del Consiglio, alla V Commissione permanente e a tutti i Consiglieri.
4. La V Commissione permanente di cui al comma 3, in esito alle procedure di informazione di cui al presente articolo, può adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti normativi comunitari.
5. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, inoltrati al Consiglio dalla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 11/2005, sono trasmessi alla V Commissione permanente, che, entro sette giorni dall'assegnazione, può proporre al Consiglio di deliberare la trasmissione di osservazioni ai competenti organi statali. Per la discussione e la votazione delle proposte della Commissione trova applicazione il capo I del presente titolo.

⇒ **Leggi regionali**

**LR n. 10/2004**, *Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari* - (BUR FVG n. 14 del 7 aprile 2004).

(Modificata dalla LR n. 11/2005 – BUR FVG n. 19 dell'11 maggio 2005)  
(Vd. Allegato)

**LR n. 11/2005**, *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004) – BUR FVG n. 19 dell'11 maggio 2005.*

**LR n. 9/2006**, *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005) – BUR FVG n. 22 del 31/5/2006.*

**DDL n. 243**, *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 (Legge comunitaria 2006).*  
Presentato dalla Giunta regionale al Consiglio il 29/3/2007.

**L.R. 9 gennaio 2006, n. 1**, *Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia.*

### **Art. 3** **Vocazione internazionale**

(...)

2. Gli enti locali e la Regione organizzano un sistema unitario di rapporti verso le altre regioni e gli Stati contermini, per accrescere la competitività del Friuli-Venezia Giulia e per creare le condizioni materiali e relazionali a favore di forme istituzionali rafforzate di cooperazione transfrontaliera, interregionale e di integrazione europea.

(...)

### **Art. 4** **Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone.**

1. I Comuni, le Province e la Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, concorrono alla tutela di tutti i cittadini, compresi i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio.

### **Art. 34** **Funzioni del Consiglio delle autonomie locali**

(...)

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere in merito a:

(...)

b) proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, **sui provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie**, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale

(...)

**L.R. 2 aprile 2004, n. 12** *Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia*

⇒ **Struttura del Consiglio**

**V Commissione permanente.**

Competenza: Affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione Europea, organi di garanzia.

# REGIONE LAZIO

⇒ **Statuto – Legge Statutaria 1/2004**

## **Art. 3**

*Unità nazionale, integrazione europea, rappresentanza degli interessi dei cittadini e delle comunità*

1. La Regione promuove l'unità nazionale nonché, ispirandosi ai principi contenuti nel Manifesto di Ventotene per una Europa libera e unita, l'integrazione europea come valori fondamentali della propria identità.
2. Rappresenta gli interessi dei cittadini e delle comunità locali nelle sedi nazionali, dell'Unione Europea ed internazionali e ne promuove la tutela. Si impegna a rafforzare in tali sedi la propria autonomia e quella degli enti locali, assumendo adeguate iniziative.

## **Art. 10**

*Rapporti internazionali e con l'Unione europea*

1. La Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ispirandosi ai principi di solidarietà e collaborazione reciproca.
2. Attua ed esegue, nelle materie di propria competenza, gli accordi internazionali conclusi dallo Stato, secondo le procedure stabilite dalla legge statale.
3. Partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali e dell'Unione Europea di cui fanno parte Stati federati e Regioni autonome, in particolare al Comitato delle Regioni, nonché ad associazioni tra gli enti stessi per la tutela di interessi comuni.
4. Concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione della normativa comunitaria e dà immediata attuazione agli atti dell'Unione europea, anche realizzando, a tal fine, forme di collegamento con i relativi organi.
5. Cura, per quanto di propria competenza, i rapporti con la Città del Vaticano.

## **Art. 11**

*Adeguamento all'ordinamento comunitario*

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario.
2. Assicura l'attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita **legge regionale comunitaria**, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato.
3. La legge regionale comunitaria, d'iniziativa della Giunta regionale, è approvata annualmente dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata.
4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la Giunta con regolamento. La legge regionale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

## **Art. 32**

*Istituzione e composizione delle commissioni permanenti*

1. **Il regolamento dei lavori istituisce commissioni permanenti interne al Consiglio regionale**, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei, prevedendo comunque l'esistenza della commissione per gli affari

costituzionali e statutarî, della **commissione per gli affari comunitari** nonché della commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione.  
.....omissis

#### **Art. 41**

(...)

4. (Il Presidente) **Propone ... ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali**, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

5. (...)

6. **Partecipa**, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell'Unione europea competenti a trattare materie d'interesse regionale nonché, **sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l'Unione stessa, la Regione e gli enti locali.**

7. Adotta misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale.

(...)

#### ⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

Delibera C.R. 4 luglio 2001 n. 62

Nessun riferimento esplicito a competenze di CAL e CREL relative al diritto comunitario o a loro rapporti con la UE.

Vd. II Commissione (art. 14 e 14 ter del Regolamento)

#### ⇒ **Leggi regionali**

**LR 1/2007**, *Disciplina del Consiglio delle autonomie locali* – BUR Lazio n. 7 del 10/3/2007

#### **Art. 10**

Iniziativa legislativa e attività propositiva

(...)

3. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, può proporre al Presidente della Regione l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni, il ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale nonché il ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, a tutela delle prerogative garantite agli enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali. Il Presidente della Regione, entro quindici giorni informa il CAL circa le iniziative assunte.

(...)

**L.R. 23 OTTOBRE 2006 N. 13 - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 E SUCCESSIVE MODIFICHE.**

**Art. 2**

*Composizione del CREL*

1. Il CREL è composto da:

- a) il Presidente, nominato dal Presidente della Regione;
- b) cinque esperti nelle materie economico-giuridiche e sociali nonché nelle **tematiche comunitarie**, di cui tre designati dal Consiglio regionale e due dalla Giunta regionale. I tre esperti designati dal Consiglio regionale sono eletti con voto limitato a due;

(...)

**Art. 5**

*Attribuzioni del CREL e suo funzionamento*

(...)

- c) **elabora studi, ricerche, indagini e rapporti di supporto all'amministrazione regionale** nell'attività di programmazione economico-sociale, territoriale e delle politiche del lavoro, **nonché nell'attività di partecipazione alla formazione degli atti** statali e **comunitari** di interesse per lo sviluppo della Regione;
- d) promuove sessioni di informazione e comunicazione **sulle politiche dell'Unione europea** indirizzate alla crescita e allo sviluppo dei territori, aperte alla società civile e alle **reti di informazione dell'Unione europea** presenti sul territorio regionale;

(...)

⇒ **Struttura del Consiglio**

*Commissione affari comunitari ed internazionali (II Commissione permanente - art. 14 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, come modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1/2005)*

*Competenze: (art. 14 - ter Regolamento)*

**Art. 14 ter (6)**

*Commissione permanente per gli affari comunitari ed internazionali*

**1.** La Commissione permanente per gli affari comunitari ed internazionali ha competenza generale per ogni adempimento di spettanza consiliare attinente ai rapporti della Regione con l'Unione europea ed in materia di rapporti internazionali.

**2.** La Commissione di cui al comma 1, in particolare, ha competenza referente sulla proposta di legge comunitaria della Giunta, in ordine alla quale le altre Commissioni di merito, in relazione agli aspetti relativi alle materie di specifica competenza, sono tenute ad esprimere il proprio parere con le modalità e nei termini stabiliti in generale dal presente regolamento.

- 3.** Spetta comunque alla Commissione di cui al comma 1 esprimere il parere sulle proposte di legge concernenti l'attuazione della normativa comunitaria ed in generale sulle proposte di legge che possano comportare rilevanti problemi di compatibilità con la predetta normativa, nonché dare impulso all'eventuale presentazione delle osservazioni del Consiglio nell'ambito della partecipazione della Regione, ai sensi della vigente normativa, alla fase ascendente della formazione della normativa europea.
- 4.** La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle Commissioni permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento.

# **REGIONE LIGURIA**

## ⇒ **STATUTO**

### **Articolo 4 (Rapporti con l'Unione europea)**

1. La Regione partecipa alla costruzione e al rafforzamento dell'Unione Europea quale istituzione necessaria per la valorizzazione e lo sviluppo dei suoi territori al fine di raggiungere obiettivi comuni.
2. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello stato, che disciplina le modalità d'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
3. La Regione realizza forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea

### **Articolo 37 (Funzioni del Presidente della Giunta regionale)**

#### *1. Il Presidente della Giunta regionale:*

- a) rappresenta la Regione;
- b) cura i rapporti con gli organi dello Stato e con gli altri enti territoriali che costituiscono la Repubblica;
- c) cura i rapporti con gli organi dell'Unione Europea, con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati;
- d) definisce e dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- e) nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro i rispettivi incarichi;
- f) convoca e presiede la Giunta;
- g) promulga le leggi ed emana i regolamenti;
- h) indice le elezioni e i referendum nei casi previsti dallo Statuto e dalla legge;
- i) ha la rappresentanza in giudizio della Regione;
- j) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione;
- k) svolge gli altri compiti attribuitigli dallo Statuto e dalla legge, nonché tutte le funzioni non espressamente assegnate ad altri organi regionali.

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze di CAL e CREL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

## ⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

(Delibera C.R. 9 giugno 2006 n. 18)

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze di CAL e CREL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario. Potrebbero risultare comunque rilevanti i seguenti riferimenti:

### **Articolo 107**

Regolamenti

(...)

2. Gli schemi dei regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali e degli atti normativi comunitari sono sottoposti al parere obbligatorio delle Commissioni competenti per materia da rendersi alla Giunta regionale nel termine di

trenta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Presidente del Consiglio. Trascorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.  
(...)

### **Art. 131**

Notifiche all'Unione europea

1. Nei casi previsti dalla normativa comunitaria e qualora non vi abbia provveduto la Giunta regionale proponente, il Presidente del Consiglio notifica agli organi dell'Unione europea i progetti di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo, dopo aver acquisito il parere della Commissione consiliare competente.
2. Qualora, a seguito della conclusione della procedura di notifica, si renda necessario modificare il progetto di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, i relativi emendamenti sono trasmessi alla Commissione consiliare competente che può esprimersi solo sulle disposizioni oggetto delle osservazioni della Commissione Europea.
3. Nel corso della procedura di notifica, la Giunta può fare comunicazioni alla Commissione consiliare competente e acquisirne il parere in relazione ai chiarimenti e alle osservazioni da trasmettere alla Commissione Europea.
4. La Commissione competente in materia di Affari europei esamina i progetti e gli atti comunitari che, in base alla legge, siano trasmessi al Consiglio regionale dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali. Il Consiglio regionale approva le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione, con apposita risoluzione che viene trasmessa, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge, alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali.

#### ⇒ **REGOLAMENTO INTERNO DEI LAVORI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DGR 659 del 20/06/2003

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze di CAL e CREL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario

#### ⇒ **Leggi regionali**

**LR 16 agosto 1995, n. 44**, *Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie* – BUR Liguria 30 agosto 1995, n. 14 Parte I

**L.R. 17 agosto 2006 n. 25**, *Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria*.

Nota: un riferimento relativo ai rapporti tra Assemblea e Unione europea.

### **Art. 17**

*Forme di collaborazione e di raccordo istituzionale con altre assemblee legislative*

1. L'Assemblea legislativa, secondo le modalità previste nella vigente legislazione in materia, può promuovere e concludere autonomamente iniziative di collaborazione e di raccordo istituzionale con **le assemblee legislative nazionali, delle Regioni e delle Province autonome, con gli organi dell'Unione europea**, nonché con le assemblee di altri Stati e regioni straniere.

**L.R. 26-5-2006 n. 13**, *Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali*.

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze del CAL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

**L. R. 16-6-2006 n. 16**, *Istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro*.

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze del CREL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

Nota:

Le leggi del CAL e del CREL e la legge 25 sull'autonomia sono state modificate dalla legge 14 del 2007 (BUR Liguria n. 8 del 4 aprile 2007).

⇒ **Struttura del Consiglio**

(dal Regolamento interno del Consiglio)

ART. 20 – COMMISSIONI PERMANENTI

1. Sono istituite otto Commissioni permanenti con competenza, rispettivamente, nelle seguenti materie:

I - Affari generali, Istituzionali e Nomine (Affari Istituzionali, Ordinamento e organizzazione dell'Ente, Informatica, Personale, Affari generali, Enti locali, Polizia locale, Sicurezza dei cittadini, Servizio civile, Informazione radiotelevisiva, **Affari europei e internazionali**, Diritti civili, Nomine).

(...)

# **REGIONE LOMBAR DIA**

⇒ **STATUTO**

⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

(Delib.C. R. 10 ottobre 1984, successivamente modificato)

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze di CAL e CREL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

⇒ **Leggi regionali**

⇒ **Struttura del Consiglio**

II Commissione

Competenze: Affari istituzionali, rapporti Stato-Regioni-Enti locali; conferimento e devoluzione di funzioni e compiti dallo Stato alla Regione e agli enti locali; rapporti internazionali e con l'Unione europea; (...)

# **REGIONE MARCHE**

## ⇒ **STATUTO**

ART. 21

*(Funzioni del Consiglio regionale)*

1. Il Consiglio esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; svolge la funzione di indirizzo e di controllo del governo regionale.

2. In particolare il Consiglio:

a) approva le leggi e i regolamenti regionali, inclusi quelli che provvedono a dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione europea;

(...)

k) formula indirizzi al Presidente della giunta e alla Giunta stessa sulle questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali

ART. 35

*(Procedimento regolamentare)*

1. La Regione esercita la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva e concorrente nonché nelle materie delegate dallo Stato e per dare attuazione agli atti dell'Unione europea.

2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio regionale salvo i casi in cui le leggi regionali ne demandino l'approvazione alla Giunta.

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze di CAL e CREL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

## ⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

(Delib. C.R. 21 dicembre 1979, successivamente modificata)

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze di CAL e CREL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

Vd. Art. 18 sull'istituzione delle Commissioni consiliari permanenti e sulle competenze

## ⇒ **Leggi regionali**

**LR n. 14/2006**, *Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie - BUR n. 99 del 12/10/2006*

(vd. Allegato)

**LR n. 4/2007**, *Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali - BUR. n. 37 del 19/4/2007.*

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze del CAL relativi alla formazione e attuazione del diritto comunitario, se non con riferimento specifico ai pareri al Consiglio regionale sulle proposte concernenti gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriali compresi quelli relativi ai finanziamenti comunitari (art. 11).

⇒ **Struttura del Consiglio**

(dal Regolamento interno del Consiglio)

TITOLO I

Organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale

CAPO V

Commissioni consiliari permanenti

Art.18

Competenze

Ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

(...)

COMMISSIONE VI: politiche comunitarie, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

# **REGIONE MOLISE**

## ⇒ **STATUTO**

### **PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA**

ART. 58

Rapporti con l'Unione europea e rapporti con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato e degli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale, realizza la partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari che provvede all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

2. Nelle materie di sua competenza, la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati, nei casi e con le forme disciplinati dalla legge dello Stato.

3. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

4. Con legge regionale sono stabiliti modalità e tempi per l'approvazione dell'annuale legge comunitaria regionale. La legge comunitaria, nei casi in cui deferisce al regolamento regionale l'attuazione degli atti dell'Unione europea, ne stabilisce i criteri e i principi direttivi.

Il Presidente della Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio sulla partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea

## ⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

## ⇒ **Leggi regionali**

**LR n. 6/2007**, *Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari* - BUR MOLISE n. 7 del 16 marzo 2007

(Vd. Allegato)

## ⇒ **Struttura del Consiglio**

Commissione consiliare per gli affari comunitari, istituita con LR n. 6/2007

Competenze: art. 1, comma 2, LR n. 6/2007

*a) verificare la normativa comunitaria adottata nelle materie di competenza regionale e lo stato di conformità dell'ordinamento della Regione con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee;*

*b) in base alle risultanze della verifica di cui alla lettera a), proporre al Consiglio regionale atti di indirizzo diretti alla Giunta regionale affinché questa provveda ai*

- necessari adeguamenti mediante l'adozione di atti amministrativi e la presentazione di proposte di legge;
- c) proporre al Consiglio regionale le osservazioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
- d) riferire al Consiglio regionale sulle posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 17 della legge n. 11/2005;
- e) relazionare periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie di competenza della Regione;
- f) effettuare l'esame preliminare delle proposte degli atti di programmazione degli interventi cofinanziati di competenza del Consiglio regionale;
- g) esprimere pareri, nei modi di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 29 del Regolamento interno di funzionamento del Consiglio regionale, sulle proposte di legge regionale, di regolamento e di atto amministrativo di competenza consiliare concernenti regimi di aiuti nonché sulle proposte di legge regionale miranti ad adeguare l'ordinamento regionale alle normative europee ed ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
- h) elaborare, **entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la proposta di legge regionale concernente la disciplina delle modalità di partecipazione della Regione alla formazione di atti normativi comunitari nonché le procedure per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'ordinamento regionale.**

# **REGIONE PIEMONTE**

## ⇒ **STATUTO**

### **LR n. 1/2005**

#### ART. 15

(Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea)

1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
2. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme stabiliti dalle leggi dello Stato.
3. La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili.
4. La Regione partecipa agli organi dell'Unione europea che ne prevedono la rappresentanza.
5. La Regione sostiene la politica transfrontaliera degli enti locali.

#### ART. 42

(Sessione per la legge comunitaria regionale)

1. La Regione, con legge comunitaria regionale, adegua periodicamente la propria normativa all'ordinamento comunitario.
2. I lavori del Consiglio regionale per l'approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Il Presidente del Consiglio regionale fissa in anticipo il giorno e l'ora della votazione finale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento.

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze di CAL e CREL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

## ⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

(Delib. C.R. 15 marzo 1990 n. 1247-3973 – successivamente modificata)

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze di CAL e CREL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

## ⇒ **Leggi regionali**

### **DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 294 PRESENTATO IL 14 GIUGNO 2006**

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Piemonte all'attività normativa comunitaria e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

(vd. Allegato)

**L.R. 7 agosto 2006 n. 30**, *Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)*.

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze del CAL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

**Proposta di legge n. 290 (6 giugno 2006)** *Disciplina e attività del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro* e **disegno di legge n. 322 (1 Agosto 2006)**, *Nuova disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro*.

⇒ **Struttura del Consiglio**

I Commissione

Competenze: programmazione, bilancio, patrimonio, organizzazione e personale, politiche comunitarie, enti strumentali e partecipazioni regionali.

# **REGIONE PUGLIA**

## ⇒ **Statuto**

### ART. 9

1. La Regione opera nel quadro dei principi e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie regionali, cooperando con le Regioni d'Europa e sostenendo opportuni e più ampi processi d'integrazione, nel rispetto delle diverse culture.
2. La Regione partecipa, attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari e, nelle materie di sua competenza, nei casi e con le forme disciplinate dallo Stato, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
3. La Regione promuove intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse delle rispettive comunità.

### ART. 18

(Referendum abrogativo)

1. (...)

2. Non può essere proposto referendum abrogativo per lo Statuto o parte di esso, per i regolamenti interni del Consiglio e della Giunta regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o di direttive dell'Unione europea.

### ART. 44

(Attribuzioni della Giunta regionale)

(...)

4. Alla Giunta regionale spetta altresì:

(...)

c) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazione; deliberare sulla proposizione dei ricorsi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

### Nota

Lo Statuto della Regione Puglia non ha istituito il CREL, ma ha previsto un organo diverso, la "Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale", la cui definizione è contenuta nell'art. 46.

## ⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

Non risultano norme sulle procedure interne in riferimento alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario.

## ⇒ **Leggi regionali**

Non risulta una specifica legge regionale sulle procedure regionali in materia di formazione e attuazione del diritto comunitario

**L.R. 26 ottobre 2006 n. 29, *Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali***

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze del CAL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

⇒ **Struttura del Consiglio**

Non risulta una Commissione consiliare specifica o con competenza in materia comunitaria.

# **REGIONE SARDEGNA**

⇒ **STATUTO**

***Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 "Statuto speciale per la Sardegna"***

## **Art. 52**

La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.

## **Norme di attuazione dello Statuto**

**D.L.gs. 15 settembre 1999, n. 363**

1.1. In attuazione dell'articolo 52, primo comma, dello statuto della regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, nella elaborazione degli accordi internazionali commerciali e tariffari, la regione partecipa, nell'ambito della delegazione italiana, con il presidente della giunta regionale o con un suo delegato, ai lavori preparatori relativi alla definizione della posizione negoziale dell'Unione europea e dello Stato italiano, anche in sede di organizzazioni internazionali, in quanto gli accordi stessi riguardino interessi rilevanti per l'economia della Sardegna.

Lo Statuto della Regione Sardegna non prevede né CAL né CREL.

⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

**Regolamento 22 luglio 1988** (così come modificato il 9 marzo 1999 e il 22 settembre 2005)

## **Art. 45**

(Pareri interni)

(...)

3. Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere, prima della votazione finale di un progetto di legge, il parere (...) delle Commissioni politiche comunitarie, ogni qualvolta il progetto (...) sollevi questioni relative alla sua conformità con gli obblighi comunitari o attinenti alla tutela dei diritti civili e ai rapporti di cooperazione della Regione a livello internazionale e comunitario.

4. Il progetto di legge è iscritto automaticamente all'ordine del giorno della prima riunione (...) della Commissione politiche comunitarie.

5. Il parere è dato per iscritto e viene allegato alla relazione della Commissione che l'ha richiesto; può essere illustrato alla stessa dal Presidente o dal suo delegato.

6. (...) la Commissione politiche comunitarie nomina, per ogni progetto di legge su cui abbia formulato un parere, un proprio relatore al Consiglio perché esprima un parere sugli emendamenti presentati in Aula ed attinenti alle materie di cui al comma 3.

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze di CAL e CREL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

⇒ **Leggi regionali**

**L.R. n. 20/1998**, Norme sulla partecipazione regionale ai processi decisionali comunitari e sull'esecuzione degli atti dell'Unione Europea e abrogazione della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25,

**Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna, 7 marzo 2007**, art. 30 (Consiglio delle Autonomie locali)

**L.R. 17 gennaio 2005 n. 1**, Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali.

La legge con contiene nessun riferimento esplicito a competenze del CAL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario.. Sua particolarità è quella di istituire contemporaneamente due organi: il CAL e la Conferenza Regione-Enti locali.

⇒ **Struttura del Consiglio**

II Commissione permanente:

Politiche comunitarie, Adeguamento dell'Ordinamento regionale agli atti normativi comunitari, Rapporti con la C.E., Cooperazione Internazionale, Diritti civili, Emigrazione ed immigrazione, Etnie, Informazione . ( Art. 27 Regolamento interno del Consiglio regionale così come modificato il 3 febbraio 1993)

# **REGIONE SICILIA**

## ⇒ **STATUTO**

### **R. D. Lgs. 15 maggio 1946 n. 455**

Approvazione dello statuto della Regione siciliana.

[Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell'1 febbraio 2001)]

Nessun riferimento esplicito rilevante in riferimento alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario.

Nota: nel **progetto di revisione dello Statuto** è presente un'apposita sezione dedicata ai rapporti internazionali e con l'Unione Europea

## ⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

### **Reg. A. R. S. 17 marzo 1949**

Sezione III *bis*

*Della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea* (Modificata dall'ARS l'8 ottobre 2003)

Art. 39 *bis* (Articolo approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986 e modificato l'8 ottobre 2003)

1. All'inizio della legislatura l'Assemblea elegge, con le modalità di cui all'art. 62 *bis* del Regolamento, la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea e per il coordinamento

della legislazione regionale con la normativa comunitaria.

2. La Commissione è costituita di tredici membri. L'Ufficio di Presidenza è composto da un presidente, da due vicepresidenti e da un segretario.

3. I deputati al Parlamento europeo eletti in Sicilia sono invitati a partecipare stabilmente ai lavori della Commissione.

4. Alle riunioni della Commissione sono invitati, in rapporto alle questioni da trattare, il Presidente della Regione, gli Assessori regionali e i Presidenti delle commissioni legislative permanenti competenti per materia.

Art. 65

(...)

5. Qualora, indipendentemente da quanto stabilito nel comma precedente, la commissione incaricata dell'esame di un disegno di legge giudichi opportuno sentire il parere di altra commissione, ne fa richiesta scritta al presidente di detta commissione, informandone il Presidente dell'Assemblea.

⇒ **Leggi regionali**

DDL 202 DEL 3/7/2006

"Disposizioni generali per l'attuazione di competenza regionale degli atti normativi comunitari" (n. 202)

(vd. allegato)

⇒ **Struttura del Consiglio**

Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea  
(Art. 39 bis del Regolamento interno dell'Assemblea)

# REGIONE TOSCANA

⇒ **STATUTO**

(in vigore dal 12 febbraio 2005)

## **ART.70**

### **Rapporti con l'Unione europea**

1. Gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale.

2. Il presidente della giunta e il presidente del consiglio si informano reciprocamente sulle attività svolte in sede comunitaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

Nota: lo Statuto della Regione Toscana non contempla il CREL. Non contiene poi alcun riferimento a competenze del CAL relative alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA DEL 30 MARZO 1973 (BU N. 35/SUPPL. DEL 3-8-1973)

Modificato, da ultimo, con Delibera di Consiglio del 12 dicembre 2006.

(vd. Allegato)

Vd. in particolare:

*Art. 32 - Procedimento delle commissioni in sede referente (1/a) (40)*

(...)

*4. Nel corso dell'esame in sede referente, la commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la legittimità, la qualità e l'efficacia del provvedimento. **L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:***

*a) la necessità del provvedimento, con riguardo alla possibilità di conseguire i fini mediante ricorso a fonte diversa da quella proposta;*

***b) la conformità del provvedimento proposto alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;***

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze del CAL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

### **Regolamento interno della Giunta regionale**

(Delibera del 16/5/2005)

Nessun riferimento rilevante in riferimento all'argomento in oggetto.

⇒ **Leggi regionali**

**LR n. 37/1994** - *Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari*, modificata con LR n. 9/1996

**L.R. 21-3-2000 n. 36**, *Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali*

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze del CAL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

⇒ **Struttura del Consiglio**

Commissione speciale sui rapporti con l'Unione europea e sulle attività internazionali della Regione (Deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 99 dell'11 ottobre 2005)

# REGIONE TRENINO ALTO ADIGE

⇒ STATUTO

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670**

*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (GU 20 novembre 1972, n. 301)*

*Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige*

### Nota:

Non ci sono riferimenti espressi alle Comunità europee.

Gli artt. 4 e 5, 8 e 9 dello Statuto speciale, contengono il riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" per quanto riguarda l'esercizio della potestà legislativa della Regione e delle province autonome

Nota: il T. U. delle leggi costituzionali per il Trentino non prevede né il CAL né il CREL

## **Norme di attuazione dello Statuto: DPR 526/87**

### **Art. 6**

Spetta alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 e, rispettivamente, 8 e 9 dello statuto, provvedere **all'attuazione dei regolamenti** della Comunità economica europea, ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione

### **Art. 7**

La Regione e le Province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle **raccomandazioni e direttive comunitarie**, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari.

### **Art. 8**

1. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la Regione o la Provincia interessata, un congruo termine per provvedere.

2. Qualora l'inattività degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi

## **Norme di attuazione dello Statuto: D. Lgs. 266/1992**

**Art. 2. - Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale (e provinciale)**  
(...)

4. Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alla Provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili.

⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

(Reg. 30 marzo 1973 – successivamente modificato)

Non risultano disposizioni rilevanti

L'atto non contempla né il CAL né il CREL

⇒ **Leggi regionali**

⇒ **Struttura del Consiglio**

# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

⇒ STATUTO

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670**

*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (GU 20 novembre 1972, n. 301)*

*Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige*

### **NB:**

Non ci sono riferimenti espressi alle Comunità europee.

Gli artt. 4 e 5, 8 e 9 dello Statuto speciale, contengono il riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" per quanto riguarda l'esercizio della potestà legislativa della Regione e delle province autonome

## **Norme di attuazione dello Statuto: DPR 526/1987**

### **Art. 6**

Spetta alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 e, rispettivamente, 8 e 9 dello statuto, provvedere **all'attuazione dei regolamenti** della Comunità economica europea, ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione

### **Art. 7**

La Regione e le Province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle **raccomandazioni e direttive comunitarie**, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari.

### **Art. 8**

1. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la Regione o la Provincia interessata, un congruo termine per provvedere.

2. Qualora l'inattività degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi

## **Norme di attuazione dello Statuto: D. Lgs. 266/1992**

**Art. 2. - Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale [e provinciale]**

(...)

4. Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alla Provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili.

⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

(con le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2005)

**Art. 147 bis**

INFORMAZIONE IN MATERIA COMUNITARIA

1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio:

- a) delle proposte relative alla formazione e all'attuazione degli atti comunitari, elaborate nell'ambito delle delegazioni, gruppi di lavoro, comitati e organismi nazionali e comunitari, alla cui attività la Provincia partecipa con i propri organi;
- b) delle decisioni adottate dagli organi comunitari che vengono ad incidere sull'esercizio delle competenze e delle politiche provinciali.

2. I contenuti, le modalità e la periodicità delle informazioni sono stabilite d'intesa fra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio.

3. Le informazioni sono inviate, tramite il Presidente del Consiglio, alla Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea e a tutti i Consiglieri.

CAPO II BIS

**Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea**

**Art. 150 bis**

**Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea**

1. Il Consiglio può deliberare, su proposta di ciascun Consigliere o della Giunta, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, l'istituzione di una Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano.

2. La composizione della Commissione deve assicurare la presenza di tutti i gruppi consiliari che ne facciano richiesta e deve rispecchiare il più possibile la consistenza numerica degli stessi.

3. La Commissione ha compiti di ricerca, studio e proposta per la partecipazione della Provincia alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea e all'attuazione degli stessi a livello nazionale, per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale alla normativa comunitaria, per l'attuazione a livello provinciale degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni di interesse comunitario e per l'attivazione e l'attuazione di progetti della Provincia inerenti i rapporti internazionali.

4. Il Presidente del Consiglio può disporre, ai sensi dell'articolo 54, che su un disegno di legge o affare assegnato ad una Commissione permanente sia espresso il parere della Commissione di cui al presente articolo. Se una Commissione permanente ritiene utile sentire il parere della Commissione di cui al presente articolo su un disegno di legge o affare ad essa assegnato, la relativa richiesta è rivolta al Presidente del Consiglio, cui spetta decidere.

5. La Commissione elabora annualmente una relazione al Consiglio sull'attività svolta.

6. Si applica la disciplina sull'insediamento e, in quanto possibile, quella sul funzionamento delle Commissioni permanenti.

⇒ **Regolamento interno della Giunta provinciale**

(Delib. n. 588 del 25.3.2005)

Nessun riferimento rilevante in riferimento alla questione in oggetto.

⇒ **Leggi provinciali**

**L.P. 15 giugno 2005 n. 7**, *Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali*

Nota: Nessun riferimento esplicito a competenze di CAL e CREL relativo alla formazione e attuazione del diritto comunitario.

**Disegno di legge n. 233, 11 aprile 2007** *Disposizioni riguardanti i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e l'Unione europea.*

(vd. Allegato)

⇒ **Delibere**

**Delibera di Giunta n. 1290/2005 del 24 giugno 2005** – Approvazione delle "Direttive per l'organizzazione delle attività istituzionali della Provincia relative alla normativa comunitaria" e conseguenti modificazioni alla deliberazione 4 ottobre 2002, n. 2358 e alla deliberazione 24 maggio 2002, n. 1112

**Allegato A**: Direttive per l'organizzazione delle attività istituzionali della provincia relative alla normativa comunitaria

**Allegato B**: Direttive per la predisposizione degli atti normativi. In particolare vedasi punto 5: Procedura e adempimenti per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale alla normativa comunitaria e predisposizione dei relativi disegni di legge.

(vd. allegati)

⇒ **Struttura del Consiglio**

**Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione europea** (art. 150 bis del Regolamento interno del Consiglio)

Competenze: Ricerca, studio, proposta e pareri su atti e attività di interesse comunitario

Data elezione: 27 luglio 2005

# **REGIONE UMBRIA**

⇒ **STATUTO**

**LR 16 aprile 2005, n. 21**

## **Art. 25**

*Integrazione europea e rapporti con l'estero*

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, concorre alla formazione degli atti comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalle norme comunitarie e dalle leggi.
  2. La Regione partecipa ai programmi ed ai progetti dell'Unione Europea, promuovendo la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli enti locali ed i soggetti della società civile. Favorisce la partecipazione degli Enti locali ai programmi e progetti promossi dall'Unione. La Regione procede con legge al periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo.
  3. La Regione, anche in collaborazione con le altre regioni, stabilisce forme di collegamento con organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni ed in particolare di quelle connesse alla applicazione delle normative comunitarie.
- (...)

## **Art. 53**

(...)

3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, esercitano funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sulla azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono al Consiglio. In particolare verificano lo stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e dei programmi regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, delle intese con altre Regioni e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Controllano la gestione del bilancio, del patrimonio e del personale.

Nota: lo Statuto della Regione Umbria non prevede il CREL, menziona però all'art. 19 la Conferenza regionale dell'Economia e del Lavoro

⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

**L.R. 16-4-1998 n. 14**

Nota: Nessun riferimento espresso rilevante

⇒ **Leggi regionali**

**DDL di iniziativa della Giunta regionale** "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione" (deliberazione n. 1914 del 13/11/2006)

Nota: trasmesso alla I Commissione permanente il 18/12/2006

## **TITOLO II** **RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE**

CAPO VI

Disposizioni in materia di Consiglio delle autonomie locali. Modifiche e integrazioni della Legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34

Art. 28 – Modificazioni e integrazioni all'art. 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34

(...)

2. All'art. 15 della lr 34/1998, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9 bis: il Consiglio delle autonomie locali, anche su richiesta della Regione, si riunisce su apposita sessione al fine di:

- a) raccordare la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dagli enti locali, nelle materie di competenza di questi ultimi;
- b) esprimere parere sugli schemi dei disegni di legge di recepimento delle direttive comunitarie di cui all'art. 32

(...)

## **TITOLO III** **UNIONE EUROPEA – RAPPORTI INTERNAZIONALI – COOPERAZIONE INTERREGIONALE**

CAPO I

Unione europea

### **Artt. 31 - Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario**

Nb. Art. 31, comma 4, prevede anche coinvolgimento del CAL nell'ambito della partecipazione regionale alla formazione del diritto comunitario, che viene disciplinata dalla Giunta previa intesa con il CAL

### **Art. 32 – Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari**

(Vd. Allegato)

**L.R. n. 34/1998**, *Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28*

(successivamente modificata)

Art. 1  
Oggetto e principi.

1. La presente legge, conformandosi ai principi di cui alla *legge 8 giugno 1990, n. 142* e alla *legge 15 marzo 1997, n. 59* **ed alla Carta europea dell'autonomia locale**, ratificata dalla *legge 30 dicembre 1989, n. 439*:

a) stabilisce norme generali di funzionamento del sistema istituzionale, secondo i principi di sussidiarietà, autonomia, cooperazione, solidarietà, con l'obiettivo della valorizzazione del ruolo delle province, dei comuni, delle comunità montane;

b) detta i criteri e disciplina l'azione di riordino delle funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della *Costituzione*, in quelle delegate dallo Stato di cui all'articolo 118, comma 2, della *Costituzione* ed in quelle conferite in attuazione della *legge 15 marzo 1997, n. 59*;

c) definisce le forme ed i modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e provinciali, come previsto dall'articolo 3, comma 6, e dall'articolo 15, comma 4, della *legge 8 giugno 1990, n. 142*.

2. La ridefinizione delle funzioni si attua secondo i principi della completezza e della omogeneità, concentrando nell'ente locale la responsabilità gestionale, organizzativa, finanziaria delle funzioni conferite, evitando competenze concorrenti e duplicazione di uffici.

3. Le leggi regionali di riordino individuano le modalità di esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa dell'ente, di economicità, di efficienza e di efficacia.

4. Le leggi regionali di riordino escludono, di norma, fatta eccezione per le funzioni amministrative che, per la loro efficace gestione, richiedano un esercizio unitario a livello regionale, una configurazione della Regione come centro ordinario di spesa.

**Art. 11**

Funzioni di indirizzo e coordinamento. Poteri sostitutivi.

**1. La funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite viene esercitata, fuori dei casi nei quali si sia provveduto o si provveda con legge, mediante deliberazione della giunta regionale.**

2. In caso di accertata inadempienza da parte degli enti locali cui sono conferite le funzioni e i compiti, fatto salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali di settore, la Regione si sostituisce agli enti medesimi, qualora l'inadempienza:

a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione o pianificazione previsti da leggi o da atti di programmazione o pianificazione statali o regionali;

**b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e determini un pregiudizio finanziario a carico della Regione;**

c) consista nella mancata adozione di altri atti per i quali la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 2, il presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, accertata la inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro trenta giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il presidente della Regione nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. In caso di particolare motivata urgenza, il presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, nomina direttamente il commissario. **Di tali sostituzioni è informato il Consiglio delle autonomie locali.**

⇒ **Struttura del Consiglio**

Non risultano competenze in materia di formazione e attuazione del diritto comunitario assegnate alle Commissioni consiliari.

# REGIONE VALLE D'AOSTA

## ⇒ STATUTO

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4

Nota: Non sono stati rinvenuti riferimenti al ruolo regionale né eventuale coinvolgimento enti locali, nel processo decisionale comunitario

## Norme di attuazione dello Statuto

Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1982, n. 114

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del d.l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella l. 21 ottobre 1978, n. 641.

(...)

## Art. 4

*(Regolamenti e direttive delle Comunità economiche europee)*

Sono trasferite alla regione in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità economiche europee nonché all'attuazione delle loro direttive già recepite nell'ordinamento interno dello Stato.

In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

## ⇒ Regolamento interno del Consiglio

(Delib. Consiglio Regionale 20-4-1988 n. 3690)

## **Art. 38**

(...)

**5 – bis.** Il Consiglio è convocato in un'apposita sessione europea e internazionale per la presentazione da parte del Presidente della Regione della relazione sulle attività svolte in attuazione della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta) e per la discussione della legge comunitaria regionale, presentata da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 8/2006. Le modalità di

svolgimento della sessione europea e internazionale sono stabilite dal Titolo VI, in quanto applicabili. (32)

*Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2433/XII del 24 gennaio 2007.*

⇒ **Leggi regionali**

**LR 16 marzo 2006, n. 8** *Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della regione autonoma Valle d'Aosta* - BUR VDA 4 aprile 2006, n. 14

(vd. Allegato)

In attuazione dell'art. 9 della LR 8/2006, il 10 maggio 2007 è stato **approvato** in Aula il **DDL 164**: *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle Direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.*

Sul Disegno di legge è previsto il **parere del Consiglio Permanente enti locali**, reso ai sensi dell'**art. 65, 2° comma, LR n. 54/98**.

Per quanto riguarda l'attività informativa e la partecipazione degli enti locali ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, si richiama quanto previsto alla LR n. 8/2006:

**Art. 2**

*Ambiti di intervento.*

(...)

2. La Regione, nell'esercizio delle attività di rilievo europeo nelle materie di sua competenza, provvede a:

(...)

b) promuovere **la conoscenza delle istituzioni, delle politiche e delle attività dell'Unione europea presso** i cittadini, **gli enti locali** e i soggetti della società civile, favorendone la partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea  
(...)

**L.R. 7 dicembre 1998 n. 54**, *Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*  
(successivamente modificata)

Nota: Nessun riferimento espresso rilevante.

⇒ **Struttura del Consiglio**

Prima commissione permanente

Competenze (tra le altre): rapporti internazionali, con l'Unione europea e relazioni interregionali

Vd. Tabella ex art. 19 del Regolamento interno del Consiglio (aggiornato al 24 gennaio 2007)

# **REGIONE VENETO**

## ⇒ **STATUTO**

### **Proposta di Statuto (marzo 2005, poi ripresa nell'attuale legislatura)**

Capo I – Il Consiglio regionale

#### **Art. 28**

(...)

3. Il Consiglio inoltre:

(...)

h) approva annualmente la legge regionale comunitaria e delibera i provvedimenti generali attuativi degli atti dell'Unione europea

i) nel rispetto della Costituzione e delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, disciplina con apposita legge regionale le modalità e le forme, anche organizzative, della partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari

(vd. Allegato)

## ⇒ **Regolamento interno del Consiglio**

Non risulta nessuna norma riguardante le procedure rilevante in riferimento all'oggetto.

(provvedimento Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 – BUR Veneto n. 31/1987)

(vd. Allegato)

## ⇒ **Leggi regionali**

**LR 6 settembre 1996, n. 30, Norme generali sulla partecipazione della Regione Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari** – BUR Veneto n. 82/1996

(vd. Allegato)

**NOTA:** tra gli argomenti all'odg della Commissione speciale per i rapporti comunitari, convocata il 15 marzo, si trova il punto: *presentazione ipotesi di progetto di legge comunitaria regionale procedurale.*

## ⇒ **Struttura del Consiglio**

Commissione speciale per i rapporti comunitari

Deliberazione n.50 del Consiglio regionale del 29 luglio 2005

Competenze:

*"La commissione ha compiti di studio, di coordinamento e di proposta al Consiglio regionale di misure e di provvedimenti anche legislativi, atti ad assicurare lo sviluppo ed il coordinamento delle politiche regionali in materia di rapporti comunitari.*

*La commissione esprime, nei termini previsti dall'art. 22 del Regolamento del Consiglio regionale, il parere alle commissioni competenti per materia sui progetti di legge e di regolamento attuativi del diritto comunitario.*

*La commissione formula, altresì, in seduta congiunta con la commissione consiliare competente per materia, così come previsto dall'art. 20 del Regolamento del Consiglio, il richiesto parere sui progetti e gli atti dell'Unione europea di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 4 febbraio 2005, n.11"*

La commissione è stata istituita con la previsione che: " ...trascorsi ventiquattro mesi si provvede, previa verifica delle risultanze dei lavori delle Commissioni di cui al punto 1), all'eventuale rinnovo da parte del Consiglio regionale delle Commissioni medesime."

### **Enti locali**

In base alla legge di procedura, in riferimento agli interventi [finanziari comunitari], in fase di esecuzione, (LR n. 30/1996).

**- ALLEGATO 2<sup>2</sup> -**  
**IL RAPPORTO DELLA REGIONE CON GLI ENTI LOCALI NEL NUOVO  
TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO  
DELLE AUTONOMIE LOCALI – QUADRO ATTUATIVO**

***I - Regioni a statuto ordinario***

**Abruzzo**

Il nuovo statuto è stato pubblicato il 10 gennaio 2007 (B.U.R.A. n. 1 straordinario) ed istituisce all'articolo 71 il Consiglio delle autonomie locali quale «organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria degli Enti locali e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento, partecipazione e proposta sulle problematiche di loro interesse».

Il CAL, organo pienamente autonomo riguardo all'organizzazione ed al funzionamento è composto di 20 membri la cui individuazione così come quella delle risorse umane e mezzi è rinviata alla legge regionale attuativa. Tra le attribuzioni del Consiglio delle autonomie vi è quella di ricorrere al Collegio regionale per le garanzie statutarie - organo istituito anch'esso dal nuovo Statuto - per l'interpretazione delle norme statutarie e la verifica di compatibilità di leggi e provvedimenti riguardanti gli Enti locali. Ulteriore compito è quello di proporre alla Giunta ed al Consiglio regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'art. 127, comma 2, della Costituzione. I pareri obbligatori vengono espressi in merito al Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, agli atti di proposta dei documenti economico-finanziari ed alle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli Enti locali. Il CAL ha altresì potere di proposta e di indirizzo oltre a valutare la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo ed a presentare osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.

La disciplina sulle modalità di acquisizione dei pareri è rimessa alla legislazione ordinaria regionale. Sull'efficacia dei pronunciamenti chiarisce il comma 3 dell'art. 72 dello Statuto disponendo l'obbligo per il Consiglio regionale di deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora decida di non adeguarsi alle formulazioni del CAL se queste attengono al conferimento di funzioni amministrative e di riparto di competenze tra Regione ed Enti locali.

**Basilicata**

Durante la scorsa legislatura regionale, la Commissione Riforme ha approvato la proposta del nuovo statuto. Il testo, in concomitanza con il cambio della maggioranza politica è stato ripresentato identico ma ovviamente non si può escludere che dal riesame scaturiscano modifiche anche di rilievo. Scegliendo di prendere comunque a riferimento questa proposta sappiamo che essa contiene la previsione dell'istituzione del Consiglio delle autonomie locali (articolo 64) come organo rappresentativo delle istituzioni locali e "sede principale di consultazione e collaborazione degli enti locali alle funzioni legislative, amministrative, di programmazione ed alle politiche di bilancio della Regione". La disciplina della composizione, delle modalità di elezione, della dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessarie al funzionamento del

---

<sup>2</sup> Il presente allegato è aggiornato alla data del 10 maggio 2007.

Consiglio viene rinviata alla legge regionale. Sempre secondo questo testo le attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali consistono nell'espressione di pareri facoltativi su tutte le questioni oggetto di decisione regionale che incidono sugli interessi locali e nella presentazione di proposte di legge su ogni materia di competenza degli enti locali. I pareri obbligatori vengono espressi sulle proposte di revisione dello statuto, su quelle inerenti il conferimento di funzioni e risorse agli enti locali, sulle leggi di bilancio e sugli atti di programmazione regionale che riguardano l'attribuzione e l'esercizio di competenze degli enti locali. Il CAL può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2 della Costituzione e sottoporre alla Regione questioni di specifico interesse. Gli effetti della non adesione ai pronunciamenti negativi del CAL sulle decisioni del Consiglio sono scarsi, fatta eccezione per le proposte di legge di revisione statutaria, per le quali la proposta lascia supporre l'introduzione di una procedura aggravata («Nel caso di parere contrario sui progetti di legge sottoposti alla valutazione del Consiglio delle autonomie locali, il Consiglio regionale, fatta eccezione per le proposte di legge di revisione statutaria, può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza semplice, salvo laprevisione con legge di una diversa maggioranza»).

## Calabria

Il nuovo statuto della Regione è stato approvato con la legge 19 ottobre 2004, n. 25. l'articolo 48 istituisce, presso il Consiglio regionale, il Consiglio delle Autonomie locali quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione. Lo statuto dispone circa il numero massimo dei componenti non superiore a 35 mentre è fatto rinvio alla legge ordinaria per l'individuazione del numero esatto e per la disciplina delle modalità e dei criteri di composizione. Lo statuto prevede che la legge regionale fornisca una serie di garanzie, come la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, nel rispetto di criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale, dei piccoli comuni, delle comunità montane e dei comuni dove esistono minoranze linguistiche. Al CAL è assicurata la piena autonomia nella scelta del Presidente, nell'organizzazione interna e nell'utilizzazione dei mezzi messi a sua disposizione nonché l'esistenza di forme di raccordo con la Giunta regionale.

Riguardo ai compiti il CAL formula pareri **obbligatori** sulle proposte di modifica dello Statuto; su quelle aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali; sull'istituzione di enti regionali; sul conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse; sul documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo. Esprime inoltre pareri facoltativi su «ogni altra questione individuata dallo Statuto e dalle leggi regionali». Le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale sono stabilite dal regolamento interno dello stesso Consiglio regionale. La contrarietà del CAL sulle proposte di legge sottoposte a valutazione pur non vincolando in alcun modo il Consiglio regionale nella possibilità di deliberare lo obbliga comunque ad un aggravio procedurale con la necessità di deliberare a maggioranza assoluta.

Tra le competenze del CAL va ricordata anche quella di promuovere, di fronte alla Giunta, la questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione; l'iniziativa legislativa (a maggioranza assoluta dei componenti, cfr. articolo 39 statuto) e la possibilità di interrogare la Consulta statutaria (articolo 57) sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie.

La legge attuativa<sup>3</sup> della norma statutaria istitutiva del CAL è la n. 1 del 5 gennaio 2007. Essa prevede che l'organo sia composto da 35 membri di cui 10 sono di diritto (Presidenti delle Province e sindaci dei comuni capoluogo in pari misura). I rimanenti 25 elettivi comprendono 9 sindaci di comuni non capoluogo, 2 sindaci il cui comune fa parte di una Unione di Comuni, 3 di piccoli comuni, 3 di comuni montani, 3 di comuni di minoranza linguistica, 2 presidenti di consigli comunali e 3 presidenti di comunità montana; dispone inoltre che nessun Comune possa essere rappresentato contemporaneamente in più di una categoria di quelle sopra menzionate. I membri non di diritto sono eletti da una assemblea composta dai sindaci di tutti i comuni della regione assicurando una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle cinque province. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il suo rinnovo, viene rinnovato per la quota dei membri non di diritto all'inizio di ogni legislatura regionale. E'organo autonomo riguardo al proprio funzionamento che è disciplinato con regolamento interno; elegge al proprio interno sia il Presidente che l'eventuale vice presidente e l'ufficio di presidenza. Alle sedute possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, i consiglieri regionali, il Presidente ed i componenti la Giunta regionale, nonché i presidenti dell'ANCI Calabria, UNCEM Calabria, LegAutonomie Calabria ed ANPCI. Inoltre, in relazione agli argomenti trattati, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali può invitare a partecipare alle sedute, sempre senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, delle Università e delle istituzioni scolastiche ovvero figure di particolare competenza in ordine ai temi da dibattere. L'organo promuove anche periodiche consultazioni degli amministratori degli enti locali calabresi. Le risorse umane ed infrastrutturali per il funzionamento sono assicurate dal Consiglio regionale.

Quanto alle competenze esse attengono alla determinazione o alla modificazione delle competenze degli enti locali; al riparto di competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali; alla istituzione di enti e agenzie regionali; al conferimento o alla delega di funzioni e delle relative risorse; alle modificazioni territoriali; alla proposta di bilancio regionale; alle proposte relative ad atti di programmazione generale; alle modifiche statutarie; alle modifiche della presente legge; alla delegificazione e semplificazione amministrativa; ad ogni altra questione che abbia ricadute sul sistema delle autonomie locali e su quanto demandato dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere anche osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale e che gli devono essere comunicate. La legge stabilisce poi che nel caso in cui il Consiglio delle autonomie locali esprima parere negativo o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificatamente formulate e la Commissione competente non si adegui, il Consiglio regionale possa procedere rispettivamente, o all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Nel caso invece in cui la Commissione consiliare competente si adegui al parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali e il Consiglio regionale voglia discostarsene, quest'ultimo è obbligato a deliberare sulle corrispondenti parti con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Oltre che con il Consiglio regionale, il CAL si raccorda con la Giunta indirizzandole - sui provvedimenti generali di programmazione regionale che abbiano attinenza con il sistema delle autonomie locali - linee guida, atti di indirizzo e di esercizio del potere sostitutivo, deliberazioni, ecc. Anche la Giunta può richiedere pareri al Consiglio delle Autonomie locali in ordine a proprie proposte ed a iniziative

---

<sup>3</sup> La legge ha contestualmente abrogato la legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, per le parti istitutive della Conferenza permanente delle autonomie locali.

comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui condizioni all'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta regionale può procedere rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche, con l'obbligo di motivazione espressa.

## **Campania**

Secondo l'articolo 47 dello Statuto vigente, approvato con Legge 22 maggio 1971, n. 348, gli enti locali concorrono alla determinazione della politica regionale attraverso interrogazioni e richieste di informazioni, ovvero esercitando il diritto di iniziativa e quello di richiesta di *referendum*. Con la legge n. 26 del 28 novembre 1996 è stata istituita, presso la Giunta, la Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali con la finalità di imprimere maggiore impulso alle attività di coordinamento, leale collaborazione, efficace cooperazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali (articolo 2).

Quanto al nuovo statuto *l'iter* è ancora fermo alla prima lettura (deliberazione n. 8/L del 18 settembre 2004). L'articolo 21 della proposta istituisce il Consiglio delle Autonomie locali definendolo un "organismo regionale di partecipazione e consultazione dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle comunità montane". All'organo è anche riconosciuto il potere di iniziativa legislativa per le materie riguardanti gli enti locali (articolo 12). Del CAL - che è composto da 40 membri - fanno parte di diritto i presidenti delle province ed i sindaci delle città capoluogo. La definizione dei criteri per l'elezione dei rimanenti membri, che devono assicurare la rappresentanza proporzionale dei piccoli comuni e la presenza equilibrata di donne ed uomini, è rinviata alla legge regionale. Le norme statutarie stabiliscono che il Presidente ed il vice Presidente siano eletti a maggioranza assoluta dei componenti e che l'organo abbia autonomia organizzativa con l'approvazione di un regolamento interno. In relazione all'espressione dei pareri il CAL ne fornisce di obbligatori sulle proposte di modifica dello Statuto; sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al conferimento o alla delega agli stessi di funzioni e relative risorse; sul programma regionale di sviluppo, sul documento di programmazione economico-finanziario e sul bilancio; sui regolamenti, sugli atti di carattere generale della Giunta e del Consiglio regionale concernenti gli enti locali.

L'espressione di parere contrario vincola il Consiglio regionale a deliberare con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tra le attribuzioni del CAL vi è la facoltà di avanzare osservazioni e proposte al Consiglio regionale in merito alla proposta generale di bilancio previsionale della Regione ed agli atti di programmazione; la formulazione di pareri sulle questioni che gli sono sottoposte dagli enti locali, promuovendo la cooperazione istituzionale tra di essi e con la Regione; il monitoraggio dello svolgimento delle attività della Regione e degli enti locali; l'espressione di pareri su richiesta. Il Consiglio delle autonomie può inoltre essere ascoltato - tramite il proprio Presidente ed ufficio di Presidenza - dal Presidente della Giunta regionale su questioni di interesse comune della Regione e degli enti locali.

## **Emilia-Romagna**

L'istituzione del Consiglio delle autonomie locali è avvenuta con l'approvazione del nuovo statuto regionale (legge 31 marzo 2005, n. 13, articolo 23). L'organo è

definito di "rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali", autonomo rispetto ad organizzazione e funzionamento per approvazione di un regolamento interno. Il CAL può segnalare al Consiglio regionale e al Presidente della Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale. Riguardo alle attribuzioni proprie il Consiglio formula proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali e comunque obbligatoriamente riguardo allo Statuto e relative modificazioni; alle norme che riguardano l'organo stesso; ai piani ed ai programmi che coinvolgono l'attività degli enti locali; alla disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario ed alle linee della legge di bilancio; al conferimento di funzioni alle autonomie locali ed alla relativa disciplina.

Quando i progetti di legge sui quali è richiesto parere obbligatorio vengono approvati dal Consiglio regionale in difformità del parere del Consiglio delle Autonomie locali è necessario che la loro approvazione sia corredata da un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio delle Autonomie. Se questi riguardano il Consiglio delle Autonomie locali o il conferimento di funzioni alle autonomie locali, il Consiglio regionale è invece obbligato ad approvare i progetti di legge a maggioranza assoluta dei componenti. I termini e le modalità con le quali il CAL adotta i pareri sono stabiliti dal regolamento del Consiglio regionale.

La determinazione e la composizione dell'organo, le modalità di formazione e di funzionamento sono disciplinate da norme ordinarie della Regione, mentre lo Statuto si limita a delimitare la cornice di garanzia che deve concretizzarsi nell'equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e del territorio; nella previsione di un numero di componenti non superiore a quello dell'Assemblea; nell'assicurazione delle risorse necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.

## **Lazio**

Con la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 è stato approvato il nuovo statuto della Regione. L'istituzione del Consiglio delle autonomie è disposta dall'articolo 66, presso il Consiglio regionale. Il CAL è definito un "organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione".

Pienamente autonomo rispetto al proprio funzionamento, esso è composto da membri di diritto quali il sindaco di Roma, i sindaci dei Comuni capoluogo e i presidenti delle Province nonché da membri elettivi.

La disciplina di dettaglio sulla composizione e il funzionamento è stata approvata con la legge regionale n. 1 del 26 febbraio 2007 attuativa degli articoli 66 e 67 dello Statuto. Il numero dei componenti del CAL è pari a 40. Sono membri elettivi 17 rappresentanti dei comuni non capoluogo (di cui 5 dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, 5 di comuni con numero di abitanti compreso tra i 5 e i 15 mila e 7 di comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti. Tra i componenti elettivi figurano anche 3 rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago, appartenenti a province diverse. Inoltre fanno parte del CAL 5 consiglieri rappresentanti dei rispettivi consigli provinciali ed i presidenti dell'ANCI Lazio, dell'UPI Lazio, dell'UNCEM Lazio, della Lega delle autonomie Lazio e dell'AICCRE - Lazio.

Partecipano alle sedute senza diritto di voto:

1. l'assessore competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;
2. il presidente e il vice presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;

3. i presidenti delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato del Lazio;
4. due rappresentanti delle università del Lazio;
5. il presidente dell'Associazione regionale università agrarie del Lazio;
6. il presidente e i vice presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di trattazione;
7. gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di trattazione;
8. tre rappresentanti delle Unioni dei Comuni, appartenenti a province diverse, indicati dalle organizzazioni delle autonomie.

Il CAL promuove periodicamente consultazioni degli amministratori di tutti gli Enti locali e, almeno annualmente, convoca l'assemblea plenaria dei presidenti di provincia e dei sindaci del Lazio. Il CAL svolge un mandato di durata pari a quella della legislatura e deve intendersi validamente costituito con la nomina dei quattro quinti dei componenti elettivi. E' inoltre disposto che l'insediamento avvenga entro 45 giorni da quello del Consiglio regionale e comunque non oltre i sei mesi (articolo 79) dall'entrata in vigore dello Statuto, trascorsi i quali l'organo dovrà ritenersi costituito dai soli componenti di diritto. Nonostante questa disposizione però si è a conoscenza che a tutt'oggi l'attività di raccordo tra la Regione e gli enti locali, in attesa dell'approvazione delle norme regionali attuative, è ancora assicurata dalla Conferenza permanente Regioni-autonomie locali.

I compiti del Consiglio delle autonomie sono delineati dall'articolo 37 dello statuto e dagli articoli 10, 11 e 12 della Deliberazione del Consiglio del 12 febbraio 2007. Consistono nella titolarità dell'iniziativa legislativa esercitata a maggioranza dei componenti, nell'attività consultiva ed in quella di concertazione. Esprime pareri obbligatori, a maggioranza assoluta, sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, sulle proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione. Formula pareri obbligatori, a maggioranza dei due terzi, sulle proposte di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali. L'organo esprime inoltre pareri facoltativi su ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto e dalla legge regionale e - su richiesta del Consiglio o della Giunta regionale - può anche autonomamente formulare delle proposte. Un parere negativo obbligatorio sulle materie per le quali è prevista la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti, vincola il Consiglio regionale a deliberare con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

## **Liguria**

Secondo l'articolo 13 del nuovo testo statutario, approvato con la legge del 3 maggio 2005, n. 1, il Consiglio delle autonomie locali (istituito dall'articolo 65) è un organo regionale di consultazione e di confronto tra la Regione e gli enti locali, con sede presso il Consiglio regionale. La durata del mandato è la stessa del mandato del Consiglio regionale; l'insediamento è disposto entro 120 giorni da quello del Consiglio regionale. La disciplina della composizione, dell'organizzazione e del funzionamento dell'organo è rinviata alla legge regionale. Le competenze del CAL, elencate dall'articolo 66, consistono nel riconoscimento della potestà d'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle autonomie locali e nella formulazione di pareri obbligatori in ordine alle modificazioni dello Statuto, con riferimento alle parti relative alle autonomie locali; alle leggi relative all'articolazione territoriale del sistema delle autonomie locali e alla determinazione delle loro competenze; agli atti relativi al

riparto delle funzioni tra la Regione e gli Enti locali; agli atti di programmazione generale; alle leggi di bilancio e ad altri atti ad esse collegati.

Oltre a quelli obbligatori il Consiglio può esprimere, su richiesta degli organi regionali, pareri facoltativi su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione che comunque interessino gli enti locali e proporre al Presidente della Giunta l'impugnativa di atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli enti locali liguri. Le norme statutarie stabiliscono anche (articolo 67) quali debbano essere i termini di resa del parere (espresso entro trenta giorni) decorsi i quali questo si intende acquisito. Nel caso in cui questo sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può comunque procedere all'approvazione dell'atto con il voto della maggioranza assoluta dei propri componenti (eccezion fatta per gli atti di programmazione generale e di leggi di bilancio ed altre ad esse collegate).

Alle norme statutarie predette è stata data attuazione con la legge regionale 26 maggio 2006, n. 13, abrogando contestualmente la legge 29 aprile 1997, n. 16 istitutiva della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali. Ai sensi dell'articolo 2 della suddetta legge del 2006 il Consiglio delle Autonomie locali è a composizione mista con membri di diritto e membri elettivi. Tra i componenti di diritto rientrano i Presidenti delle Province, i Presidenti dei Consigli provinciali; i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ed i presidenti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM regionali. Tra quelli elettivi compaiono, come eletti dalle Assemblee dei Sindaci, 12 sindaci dei rimanenti comuni, suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione residente e, come eletti dalle Assemblee dei Presidenti delle Comunità montane, 4 Presidenti di Comunità Montane, uno per Provincia.

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti in seno al Consiglio delle autonomie nel corso della sua prima seduta. La definizione delle modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori sono disciplinate con regolamento approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.

La nomina dei componenti del CAL è un'attribuzione del Presidente del Consiglio regionale che convoca anche la riunione di insediamento entro 120 giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale, comunicando altresì, (entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio regionale) ai Presidenti delle Province il numero dei componenti elettivi spettanti a ciascuna Provincia. Il mandato del Consiglio delle Autonomie Locali si estende all'intera legislatura.

Il Consiglio ha sede presso il Consiglio regionale e ne utilizza le strutture ed il personale. Al CAL sono riconosciuti i compiti di esercizio dell'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali nonché l'espressione di pareri obbligatori in merito ai progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle Autonomie locali; ai progetti di legge concernenti l'articolazione territoriale del sistema delle Autonomie locali e la determinazione delle loro competenze; agli atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli enti locali; agli atti di programmazione generale; ai progetti di leggi di bilancio e altri atti ad essi collegati. Tra gli altri compiti vi è l'espressione di pareri facoltativi, anche su richiesta degli organi regionali, di osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione di interesse degli enti locali e la proposta al Presidente della Giunta di ricorso avverso atti dello Stato di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e di Enti locali liguri.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge di attuazione i pareri obbligatori vanno espressi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso, il parere si intende acquisito. Nel caso in cui questo sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può comunque procedere all'approvazione dell'iniziativa a maggioranza assoluta dei propri componenti; si prescinde da tale maggioranza, pur in presenza del parere negativo o condizionato del Consiglio delle Autonomie Locali, per l'approvazione degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati. Le procedure e le modalità di valutazione dei pareri obbligatori del Consiglio delle Autonomie Locali da parte delle Commissioni e del Consiglio regionale, così come le modalità per richiederne le osservazioni, sono disciplinate con regolamento interno del Consiglio regionale. Il CAL può richiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli Enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

## **Lombardia**

La Lombardia non ha ancora un nuovo Statuto, per cui a tutt'oggi il raccordo tra la Regione e gli enti locali è assicurato dalla Conferenza regionale delle autonomie, con sede presso la Giunta regionale, istituita - in attuazione della riforma Bassanini - con la legge regionale n. 1 del 2000. La regione lombarda è l'unica che non ha approvato neanche in prima lettura alcuna proposta né nella legislatura corrente né in quella passata. Non è quindi opportuno ragionare neppure su una bozza tecnica di revisione che fu presentata nel 2003 ma mai esaminata in Commissione e che peraltro ipotizzava due diversi profili di Consiglio delle autonomie locali secondo una configurazione con poteri forti ed una di tipo debole. Lo scorso 5 dicembre 2006 il Consiglio regionale ha istituito la nuova Commissione speciale Statuto con il compito di elaborare il nuovo testo in attuazione della Costituzione vigente. Circa i tempi di lavoro l'indicazione data è quella di portare all'attenzione dell'Assemblea regionale il complesso di proposte di revisione entro il 31 dicembre 2007.

Unico testo di riferimento che può al momento servire da riferimento circa gli intenti politici della Regione verso la realizzazione di una maggiore autonomia è il Documento di indirizzo votato dalla Giunta regionale il 15 settembre 2006 e presentato il 28 settembre alla I Commissione consiliare. Sul documento, che fissa il significato e l'orizzonte della iniziativa lombarda incentrata sulla attivazione degli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione vigente, la Commissione Affari istituzionali ha avviato formalmente il dibattito lo scorso 16 novembre 2006.

## **Marche**

Nel nuovo statuto regionale - approvato con legge statutaria dell'8 marzo 2005, n. 1 - le funzioni di raccordo con gli enti locali sono attribuite al Consiglio delle autonomie locali, istituito ai sensi dell'articolo 37. Le norme statutarie sono state attuate con la legge regionale n. 4 del 10 aprile 2007 (*Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali*). Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale ed è organo permanente di consultazione fra la Regione e gli enti locali. La composizione mista con membri di diritto (Presidenti delle Province, sindaci dei Comuni capoluogo) ed elettivi (17 sindaci di Comuni non capoluogo, 3 presidenti di Comunità montana) deve garantire "il pluralismo politico istituzionale, l'equilibrata rappresentanza della popolazione, dei

territori e di entrambi i generi".<sup>4</sup> Il Consiglio, autonomo dal punto di vista organizzativo e di competenza, è chiamato fornire pareri obbligatori sul bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria; sul conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali; sugli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale. Gli viene inoltre riconosciuta dallo Statuto la potestà di iniziativa legislativa. Tra gli ulteriori compiti anche quello di elaborare annualmente un rapporto da presentare al Consiglio regionale. Nei casi di esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali il CAL può dare pareri alla Giunta regionale in merito al compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione. Ulteriori pareri possono essere espressi, con riferimento agli enti locali, in tema di regolamento di interesse, riparto delle risorse ed atti di indirizzo e programmazione. Il Presidente del CAL può inoltre segnalare al Presidente della Giunta eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, "anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale". I termini e le modalità di valutazione dei pareri e delle osservazioni espressi sono stabiliti dal regolamento interno del Consiglio regionale (articolo 12, comma 5 L.R. 4/2007). In ogni caso la deliberazione del Consiglio sulle materie elencate alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge citata (conferimento di funzioni o modifica del riparto delle competenze tra gli enti locali e tra questi e la Regione) in difformità del parere espresso dal CAL è condizionata ad una approvazione espressa a maggioranza assoluta dei componenti. Il Consiglio regionale può attivare la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse degli enti locali. Infine l'istituzione del Consiglio delle autonomie non preclude che esistano altre tipologie di raccordo tra la Regione e gli enti locali, come ad esempio quello concertativo. Lo Statuto dispone infatti, che si possano istituire con legge regionale altri organismi di partecipazione mediante i quali le formazioni sociali e gli altri soggetti rilevanti in ambito regionale esprimono pareri in ordine alle attività di competenza regionale.

## **Molise**

Le modifiche del testo storico dello Statuto non sono state ancora approvate in via definitiva. E' disponibile al momento una proposta, perfezionata e condivisa dalla I Commissione consiliare nella seduta del 17 marzo 2005, con la quale è disposta - all'articolo 57 - l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali quale nuovo organo di consultazione sulle politiche regionali concernenti il sistema delle autonomie, l'organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale e lo sviluppo socioeconomico regionale. Nelle materie che riguardano direttamente gli interessi degli Enti locali, è previsto che il Consiglio delle Autonomie locali eserciti l'iniziativa legislativa dinanzi al Consiglio regionale. Il disegno di legge prevede una composizione mista con membri di diritto (Presidenti delle Province, Sindaci dei comuni capoluogo) ed elettivi (3 Sindaci dei comuni di ogni provincia, 2 presidenti di Comunità montane che non siano sindaci). E' prevista la piena autonomia dell'organo con l'approvazione di un regolamento interno. Quanto ai compiti il CAL verrà obbligatoriamente ascoltato dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale sulle proposte di legge, di regolamento e di atto generale concernenti il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e l'organizzazione delle funzioni a livello locale; la programmazione generale e di settore; gli indirizzi regionali in materia di organizzazione e gestione dei servizi pubblici; il governo del territorio a livello regionale; gli enti subregionali. Sarà inoltre facoltativamente consultato ogni qual volta il Consiglio regionale, la Giunta regionale o

---

<sup>4</sup> Entrambi i generi devono essere rappresentati in misura non inferiore al 25 per cento.

il suo Presidente ne ravvisino la necessità. Le modalità e i tempi con i quali si svolgono le consultazioni tra gli organi regionali e il Consiglio delle Autonomie locali, nonché i criteri e le procedure per la elezione dei componenti del Consiglio saranno determinati con legge regionale.

Secondo l'articolo 32 del nuovo articolato al CAL sarà riconosciuto anche il potere di iniziativa legislativa. Per disposizione dell'articolo 63 è stabilita una disciplina transitoria che proroga i poteri degli organi regionali esistenti fino all'entrata in vigore delle nuove norme lasciando conseguentemente alla Conferenza regionale istituita con legge n. 34 del 1999 il compito di raccordo con gli enti locali

## **Piemonte**

Con la legge statutaria del 4 marzo 2005, n. 1 il Piemonte ha approvato il testo del nuovo Statuto che, all'articolo 88, sancisce l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali che ha sede presso il Consiglio regionale e viene rinnovato all'inizio di ogni legislatura. Per disposizione statutaria il CAL esprime pareri obbligatori sulle leggi ed i provvedimenti relativi a materie che riguardano gli enti locali; sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative; sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali; su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi. Il Consiglio formula altresì parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.

Le norme che disciplinano la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento sono contenute nella legge regionale attuativa del 7 agosto 2006, n. 30 che modifica, tra l'altro, anche la legge 20 novembre 1998, n. 34 con la quale erano state riordinate le funzioni e i compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali, tramite l'istituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, organo di concertazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali sino all'insediamento del CAL. Il Consiglio delle autonomie locali è a composizione mista, con membri di diritto ed elettivi. Tra quelli di diritto figurano i presidenti delle province della Regione ed i sindaci dei comuni capoluogo di provincia. Tra gli elettivi sono presenti 5 presidenti di comunità montane; 2 Presidenti di comunità collinari; 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui almeno 3 rappresentanti di comuni montani, o rappresentanti di consigli provinciali; 20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 11 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani; i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali quali ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP qualora non ricoprano una delle cariche sopra dette. Possono inoltre partecipare alle sedute, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i presidenti delle commissioni consiliari interessate. Il CAL è anche rappresentativo delle autonomie funzionali che presenziano alle sedute anch'esse senza diritto di voto nei casi in cui siano all'esame del Consiglio stesso leggi e provvedimenti su materie di loro specifico interesse. Tra questi figurano: un rappresentante designato da Unioncamere Piemonte; un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino; un rappresentante dell'Università degli Studi Piemonte orientale; un rappresentante del Politecnico di Torino; un rappresentante dell'Università di Scienze gastronomiche del Piemonte.

Il mandato del CAL è equivalente a quello del Consiglio regionale e l'organo ha autonomia organizzativa riguardo all'elezione del Presidente, scelto fra i suoi componenti durante la prima seduta, nonché rispetto agli altri organi (ufficio di

presidenza) ed alle modalità di svolgimento dei lavori (proprio regolamento interno). Le sedute del CAL sono pubbliche. Le risorse infrastrutturali, materiali e quelle umane sono assicurate dal Consiglio regionale. Oltre ai compiti descritti, il CAL esercita funzioni aggiuntive come quella di esprimere pareri ed osservazioni o formulare proposte su una serie di temi (proposte di bilancio ed atti di indirizzo e di programmazione della Regione, progetti di legge sottoposti dal Consiglio regionale o dalla Giunta ovvero di propria iniziativa); propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene invasive delle competenze degli enti locali, esprime parere in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi. In più, il CAL può richiedere la pronuncia della Commissione di garanzia sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto e designare un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Circa gli effetti dei pareri è disposto che in caso questo sia contrario può anche essere disatteso dall'organo regionale competente, che deve in ogni caso renderne ragione con motivazione espressa. La legge stabilisce inoltre che annualmente il Consiglio regionale ed il CAL si riuniscano congiuntamente per una valutazione dello stato del sistema delle autonomie locali. La seduta può concludersi con la approvazione di linee di indirizzo di politica generale.

## **Puglia**

Il nuovo statuto è stato approvato con legge n. 7 del 2004. La norma che istituisce (articolo 45) il Consiglio delle autonomie locali è stata poi attuata dalla Legge regionale n. 29 del 26 ottobre 2006. La legge dispone che il CAL, che ha sede presso il Consiglio regionale, sia definito come organo di "raccordo e consultazione permanente tra Regione ed Enti locali" che ha la funzione di "verificare l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali". Il Consiglio - che resta in carica per l'intera legislatura regionale - si compone di 57 membri elettivi, di cui uno riservato al rappresentante delle Comunità montane. Ciascuna Provincia e ciascun Comune capoluogo di provincia è rappresentato da un eletto dai rispettivi Consigli nel proprio seno. I componenti restanti (44) sono eletti tra i Consiglieri comunali in rappresentanza degli altri Comuni. E' stabilito inoltre che il rappresentante delle Comunità montane venga eletto dai rispettivi Consigli riuniti in seduta congiunta promossa e presieduta dalla Comunità montana di maggior consistenza demografica. Il Consiglio delle autonomie locali è autonomo nella sua organizzazione e nel funzionamento, osservando il proprio regolamento interno per la cui approvazione è comunque necessario il parere vincolante del Consiglio regionale per quanto attiene alle modalità di raccordo procedurale e funzionale con esso. La legge dispone che il Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscano in seduta congiunta una volta l'anno prima dell'approvazione del bilancio per l'esame dello stato del sistema Regioni - Enti locali. Le sedute del CAL sono pubbliche e ad esse possono partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto di parola, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale o loro delegati, nonché il Consigliere regionale che ha proposto l'atto da sottoporre al parere del Consiglio delle autonomie locali, per illustrarne il contenuto e le finalità.

Riguardo alle competenze il CAL esprime parere obbligatorio, non vincolante, al Consiglio e alla Giunta regionale sulle proposte di modifica dello Statuto regionale riguardanti gli enti locali e territoriali; sui disegni e sulle proposte di legge, anche di iniziativa popolare, che riguardano le funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il decentramento di funzioni o attività amministrative regionali; sulle proposte di piano o atti di programmazione previsti dall'articolo 22 dello Statuto regionale; sulle leggi di

bilancio e sugli atti di programmazione regionale che riguardano l'esercizio e l'attribuzione di competenze degli enti locali; sui regolamenti adottati dalla Giunta regionale che riguardano le funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il decentramento di funzioni o attività amministrative regionali; sui disegni di legge e sulle proposte di legge che attengono all'istituzione di nuovi comuni e alla modificazione delle circoscrizioni ovvero alla loro denominazione. La struttura di supporto del CAL è individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con modificazioni all'organizzazione stessa. Inoltre, per lo svolgimento del suo mandato, il Consiglio delle Autonomie locali può avvalersi anche di istituti, centri di ricerca, università ed esperti. La legge dispone infine la soppressione della Conferenza permanente Regione- Autonomie locali dalla data di insediamento del CAL.

## Toscana

Il dialogo che la Regione Toscana ha aperto e sviluppato, nel corso degli anni, con le autonomie locali e per la cui peculiarità la si può considerare una sorta di "apripista" del modello attuativo del nuovo Titolo V della Costituzione, rende opportuno ricostruire storicamente<sup>5</sup> un quadro normativo che ha, per alcuni profili, costituito un modello da seguire anche per altre Regioni.

Nel 1998, con la legge regionale n. 22 la Toscana istituisce il primo Consiglio delle autonomie locali, terminologicamente identico all'organo previsto dal nuovo Titolo V della Costituzione, rappresentandone di fatto l'anticipazione. Si trattava di un'assemblea di secondo grado, rappresentativa di tutti gli enti locali, istituita presso il Consiglio regionale e chiamata ad esprimere pareri obbligatori, anche se non vincolanti, sulle proposte di legge e di deliberazione inerenti materie di interesse degli enti locali. La sua istituzione - come prevede la Costituzione vigente - doveva essere in realtà contemplata nel nuovo testo statutario, testo sul quale si raggiunse un accordo politico già nel 1997. Ciò non bastò tuttavia a farlo approvare ed alla lacuna statutaria il legislatore regionale cercò di ovviare con l'approvazione della richiamata legge del 1998 istitutiva appunto dell'organo di raccordo con gli enti locali. Durante il corso della legislatura 2000-2004, contestualmente all'attuazione della legge Bassanini, si è proceduto ad affinare il modello delle nuove relazioni istituzionali tra i diversi organi della Regione. In questo processo è possibile distinguere due fasi<sup>6</sup>: quella del 2000-2002 durante la quale si perfeziona e si consolida il vigente e quella del 2002-2004 nella quale il modello può definirsi a regime ma in cui cominciano ad apparire chiare alcune criticità che verranno poi dibattute nell'*iter* di approvazione del nuovo statuto.

Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto con l'approvazione della legge regionale n. 36 del 2000, abrogativa della legge n. 22/1998 e con la quale si è disciplinato *ex novo* il Consiglio delle autonomie locali. Ne è risultato un organo composto da 50 membri di cui 20 di diritto (Presidenti di Provincia e Sindaci dei Comuni capoluogo) e 30 elettivi (2 Presidenti di Consigli Provinciali; 23 Sindaci di Comuni non capoluogo; 2 Presidenti di Consigli comunali; 3 Presidenti di Comunità montane).

La novità di maggiore rilievo rispetto al previgente è costituita dal carattere elettivo dei membri non di diritto (che erano invece designati precedentemente dalle

---

<sup>5</sup> Un riepilogo esaustivo degli avvenimenti è stato tratto da AA.VV., CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI, *Le autonomie della Toscana 2000-2004. Cinque anni di governo locale*, 2004.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

associazioni) e dalla presenza di una rappresentanza di tipo istituzionale espressa dai vertici degli enti e dei loro consigli e quindi non più dagli schieramenti politici<sup>7</sup>. La legge indica inoltre chiaramente gli atti sui quali il Consiglio delle autonomie è chiamato ad esprimersi con pareri obbligatori che comportano, quando negativi, un aggravamento dell'*iter* con l'obbligo di un diverso *quorum* di approvazione. Va detto che quest'ultima norma, relativa all'efficacia dei pareri, non è stata poi mantenuta nel nuovo testo statutario approvato con legge regionale n. 20 del 2004. La legge infatti obbliga, in caso di discostamento dal parere, soltanto all'espressione di una motivazione. Secondo quanto è stabilito dalla legge regionale del 2000 - ma è ciò che verrà anche ripreso dalla nuova Carta statutaria - il Consiglio delle autonomie locali è chiamato ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio regionale, sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali. Va evidenziato che è con la medesima legge, integrata e modificata, che viene data attuazione del testo del nuovo statuto regionale approvato con legge regionale n. 20 del 2004.

Nelle nuove norme statutarie il CAL è definito come organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta. La determinazione della composizione, dei criteri di rappresentanza territoriale e le modalità di costituzione è rinviata alla legge regionale attuativa che non è stata ancora approvata. Si evidenzia la disposizione statutaria che rimette al regolamento interno del Consiglio regionale la disciplina della procedura di consultazione del Consiglio delle autonomie locali e degli enti e delle organizzazioni rappresentative della società toscana sulle proposte di modifica dello Statuto mentre le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al Consiglio delle autonomie locali. Il regolamento interno del CAL prevede requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti norme del regolamento interno del Consiglio regionale. Una bozza di testo regolamentare - la cui approvazione deve precedere quella della legge regionale attuativa dello statuto - è attualmente all'esame della Commissione per lo statuto.

In conclusione, e sempre in riferimento alle attribuzioni riconosciute al CAL dalle nuove norme statutarie, si rammenta che l'organo ha facoltà di proporre al presidente della Giunta, previa informazione del Consiglio regionale, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato ed ha potestà di iniziativa legislativa (articolo 74). E' inoltre previsto che almeno una volta l'anno (articolo 67 n. statuto) il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali si riuniscano in seduta congiunta per l'esame di problemi di comune interesse.

## **Umbria**

Il nuovo statuto regionale - approvato con legge 16 aprile 2005, n. 21 - riconosce il Consiglio delle Autonomie locali come organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali (articolo 28) con potestà di iniziativa legislativa<sup>8</sup> (articolo 35). Esso formula pareri obbligatori al Consiglio regionale e alla Giunta sui piani regionali di sviluppo, di programmazione regionale, di bilancio e conto consuntivo e sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei

---

<sup>7</sup> *Ibidem*.

<sup>8</sup> I progetti di legge di iniziativa dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali, di iniziativa popolare e di iniziativa del Consiglio delle Autonomie locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

Comuni e delle Province. Il Consiglio delle Autonomie locali esercita inoltre tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Qualora il Consiglio regionale ritenga di non attenersi al parere obbligatorio emesso dal Consiglio delle Autonomie locali, sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, ha l'obbligo di deliberare a maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al Consiglio delle Autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

Lo statuto stabilisce che sia la legge regionale a disciplinare la composizione del Consiglio delle Autonomie locali in modo da garantire la più ampia rappresentatività territoriale e politica, prevedendo, oltre alla rappresentanza degli esecutivi, un'adeguata rappresentanza dei Consigli ed individuando le risorse necessarie per il suo funzionamento. Il Consiglio delle Autonomie è un organo regolato in piena autonomia con proprio regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti e pubblicato sul Bollettino della Regione.

La legge attuativa dello statuto non è ancora stata approvata ed in considerazione della scadenza del biennio previsto dallo statuto per l'entrata in vigore si prevede che questo possa avvenire entro i primi mesi del 2007. Nel periodo transitorio di passaggio al nuovo regime sarà il vecchio organo (istituito con legge regionale 1998) ad assicurare una continuità procedurale con la Giunta regionale.<sup>9</sup>

## **Veneto**

Una prima proposta di legge di modifica dello statuto è stata licenziata dalla Commissione per lo statuto già nel marzo 2005. Con riferimento a questo testo è istituito (articolo 17) il Consiglio delle autonomie locali come organo di consultazione e cooperazione tra gli enti locali e gli organi della Regione. Il nuovo organo è composto da un numero massimo di 50 membri tra quelli di diritto (presidenti di provincia, sindaci delle città capoluogo e della città metropolitane) ed elettivi (rappresentanti dei sindaci e dei consigli comunali di comuni con popolazione fino a e superiori a 15 mila abitanti, delle comunità montane e dei consigli provinciali). La disciplina di dettaglio relativa alla modalità di elezione ed alla composizione, così come la procedura di raccordo con la Giunta è rinviata alla legge regionale. Le norme statutarie rinviano invece al regolamento del Consiglio regionale la disciplina dei rapporti di questo organo con il Consiglio delle autonomie.

Tra le attribuzioni del CAL le norme statutarie prevedono il potere di iniziativa legislativa, la proposizione - alla Giunta regionale - della questione di legittimità costituzionale di fronte alla Corte Costituzionale, la richiesta di interpretazione delle norme statutarie alla Commissione di garanzia statutaria circa gli eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra gli enti locali e tra questi e la Regione e l'espressione di pareri obbligatori e facoltativi. I pareri obbligatori, indirizzati al Consiglio regionale, sono formulati in merito ai progetti di modifica dello statuto, ai progetti di legge in materia di ordinamento degli enti locali o di determinazione e modifica del riparto di competenze e di funzioni tra Regioni ed enti locali e tra gli enti locali, alle proposte in tema di DPEF, ai progetti di bilancio e di programmazione regionale di sviluppo. L'effetto del parere contrario del Consiglio delle autonomie si traduce nell'obbligo, per il Consiglio regionale, di deliberare a maggioranza assoluta dei componenti. In ordine ai pareri facoltativi questi vengono forniti su richiesta del Consiglio regionale o per tutte le altre materie per le quali le norme statutarie individuano una competenza del CAL.

---

<sup>9</sup> La Giunta osserva già ora il dettato del nuovo statuto circa l'obbligatorietà di esprimere motivazione in caso di non recepimento del parere espresso dal CAL.

E' opportuno ricordare che con l'inizio della XV legislatura è stato presentato presso il Senato della Repubblica (10 ottobre 2006) un disegno di legge (A.S. 733) di modifica dell'articolo 116 della Costituzione che, oltre a prevedere la costituzione del Veneto in Regione autonoma, istituisce (articolo 17) il Consiglio delle autonomie locali come organo rappresentativo, di consultazione e raccordo tra gli organi della Regione disciplinando in modo identico rispetto alla proposta di legge originaria precedentemente illustrata.

## ***II - Regioni a statuto speciale e Province autonome***

### **Friuli Venezia-Giulia**

Anche nel caso della Regione Friuli, così come per la Sardegna, l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali per via ordinaria ha preceduto l'approvazione della norma statutaria attuativa del nuovo Titolo V della Costituzione. In merito al nuovo statuto si ricorda che, durante la scorsa legislatura è stata approvata dall'Assemblea regionale una proposta di legge costituzionale per il nuovo testo trasmessa al Parlamento una prima volta in data 1° febbraio 2005. Un articolato identico al precedente è stato poi trasmesso nel maggio 2006 in occasione del rinnovo delle Camere. La proposta di legge di iniziativa regionale ha iniziato l'*iter* presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati il 20 dicembre 2006, congiuntamente a quello di altri tre disegni di legge costituzionale: gli atti Camera n. 840, 1166 e 1816. Nel testo del disegno di legge di iniziativa dell'Assemblea regionale è raccolto quanto la legge regionale n. 1 del 2006 ha già disposto circa la disciplina del Consiglio delle autonomie locali. Nella legge, così come nella citata proposta di nuovo statuto, il CAL è definito (art. 31) come strumento «di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali». Ha sede nella città di Udine «presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali». La composizione dell'organo è mista prevedendo membri di diritto e nominati da apposite conferenze dei sindaci. Tra i primi figurano i presidenti delle province ed i sindaci dei comuni capoluogo. Tra i secondi 15 rappresentanti dei comuni non capoluogo scelti in modo da rappresentarli adeguatamente in rapporto al territorio. E' facoltà del Presidente del Consiglio delle autonomie chiedere di essere invitato alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonché per l'illustrazione dei pareri espressi così come, in un rapporto di reciprocità, anche il Presidente della Regione può invitare il Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle riunioni della Giunta regionale con le medesime motivazioni.

La legge assicura l'autonomia del CAL (art. 32) tramite l'elezione al proprio interno del Presidente, del Vice presidente e dell'Ufficio di presidenza e con l'approvazione di un regolamento che disciplina organizzazione e funzionamento. Tra le attribuzioni del Consiglio delle autonomie la legge dispone al comma 1 dell'art. 34 - in rapporto alla Giunta regionale - l'espressione di una intesa sui disegni di legge che riguardano: l'ordinamento delle autonomie locali, le elezioni degli enti locali, le forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte di chi risiede stabilmente nel territorio della regione, il conferimento di funzioni agli enti locali, i criteri e le modalità dei trasferimenti finanziari agli enti locali, la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo regionale, il Piano di valorizzazione territoriale. Il comma 2 dello stesso articolo prevede, invece, il parere sullo schema di disegno di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio. Sempre in rapporto alla Giunta regionale, è previsto il parere sulle proposte di provvedimenti riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, sui

provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale.

Circa l'efficacia di una mancata intesa entro 30 giorni, è stabilito che, qualora questa riguardi schemi di disegni di legge, la Giunta regionale possa prescindere deliberando però a maggioranza assoluta e con motivazione comunicata al Consiglio delle autonomie locali nonché con la trasmissione contestuale al Consiglio regionale degli atti che esprimono l'orientamento del Consiglio delle autonomie locali. Un medesimo procedimento di deliberazione aggravato, che non prevede però l'informativa al Consiglio regionale, è disposto in caso di mancata intesa riguardante le proposte di provvedimenti amministrativi.

Nel suo rapporto con il Consiglio regionale il CAL è invece chiamato ad esprimere pareri su proposte di legge in materia finanziaria e di bilancio, provvedimenti attuativi inerenti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali degli enti locali, attuativi di programmi comunitari, atti generali di programmazione regionale. Le modalità di trasmissione dei pareri sono disciplinati dal regolamento del Consiglio regionale (l'art. 96 del regolamento del Consiglio regionale fissa in 7 giorni il termine entro cui "organismi esterni al Consiglio" - e quindi, fra essi, anche il CAL - debbano esprimere, in base a disposizioni di legge, il parere su progetti di legge o loro parti; decorso tale termine senza che il parere sia espresso, la Commissione può comunque procedere prescindendo dal parere).

Come strumento di garanzia dell'indipendenza delle autonomie locali dallo Stato e dalle Regioni la legge riconosce al CAL la possibilità di proporre alla Regione il ricorso alla Corte costituzionale sia per conflitto di attribuzione sia avverso a leggi statali e regionali. Ulteriore attribuzione è quella di nominare e designare, nei casi previsti, i rappresentanti degli enti locali.

E' opportuno ricordare che già nel 2001 con la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 la Regione - seppure scegliendo una formula piuttosto generica riguardo alle attribuzioni - si era dotata di un organo unitario di rappresentanza del sistema delle autonomie locali, autonomo sotto il profilo organizzativo e nella cui composizione non sono previsti rappresentanti della Regione. Si tratta dell'Assemblea delle Autonomie locali, con sede presso la Direzione regionale per le Autonomie locali che ha come compito quello di «intervenire nei processi decisionali» riguardanti l'ordinamento delle Autonomie locali; il conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi; i disegni di legge finanziaria e di approvazione del bilancio regionale e la proposta di piano regionale di sviluppo.

## **Sicilia**

Il testo di modifica dello statuto siciliano<sup>10</sup> è stato approvato, a larga maggioranza, dall'Assemblea regionale siciliana il 30 marzo 2005 e trasmesso per l'esame ed il voto al Parlamento dove ha iniziato l'*iter* nel corso della XIV legislatura. Il 21 aprile 2005 è stato assegnato alla I Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica in sede referente presso la quale è stato per ora esaminato nelle due sedute del 17 maggio e dell'11 ottobre 2005. Non risulta nella attuale legislatura la presentazione di un nuovo disegno di legge di modifica.

Secondo il testo precedentemente citato, a norma dell'articolo 15-*bis* integrativo dello statuto siciliano vigente, viene istituito, presso l'Assemblea regionale, il Consiglio

<sup>10</sup> Modificato, da ultimo, dalla legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001.

regionale delle autonomie locali quale organo rappresentativo degli enti locali, con funzioni consultive e di cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione. La disciplina della composizione che deve comunque garantire la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali è rinviata alla legge regionale.

Il CAL esprime pareri obbligatori sugli atti normativi concernenti la ripartizione di competenze tra la Regione e gli enti locali, sui documenti regionali di programmazione economica e finanziaria e su quanto altro stabilito dalla legge regionale. Contribuisce inoltre alla elaborazione della legislazione regionale in materia di enti locali, secondo quanto stabilito dalla legge regionale attuativa. Tra le attribuzioni anche quella di invitare la Giunta regionale a promuovere la questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dalla Costituzione. Può altresì rivolgersi alla Consulta statutaria in riferimento all'applicazione ed all'interpretazione delle norme statutarie.

## **Sardegna**

L'istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Sardegna costituisce una particolarità poichè essa è disposta con legge regionale ordinaria (L.R. 17 gennaio 2005, n. 1) e non con norma statutaria come richiede l'ultimo comma dell'articolo 123 della Costituzione per le Regioni a Statuto ordinario. A tale proposito è opportuno ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza non di merito n. 175 del 2006, emessa a seguito del ricorso del Governo avverso la Regione per presunta violazione del ricordato dettato costituzionale, ha dichiarato infondata la questione per carenza di motivazione. A tale conclusione la Consulta è giunta ribadendo - con ciò richiamando la propria precedente giurisprudenza<sup>11</sup> - che l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 "configura un particolare rapporto tra norme degli statuti speciali e norme del Titolo V della seconda parte della Costituzione che si risolve in un giudizio di preferenza, nel momento della loro applicazione, a favore delle disposizioni costituzionali che garantiscono forme di autonomia "più ampie" rispetto a quelle attribuite dalle disposizioni statutarie. La Corte sottolinea come sia insita in questa estensione la valutazione comparativa tra i sistemi ordinario e speciale dell'autonomia regionale e che da essa il ricorrente non possa prescindere dovendo per lo meno spiegare in quale rapporto si trovano le invocate norme della Costituzione e quelle, anch'esse di rango costituzionale, contenute nello statuto speciale. E ciò "a prescindere dalla questione relativa all'applicabilità nella fattispecie richiamata, ovvero delle Regioni a statuto speciale, del citato articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e dell'ultimo comma dell'articolo 123 della Costituzione.

La Regione Sardegna ha in seguito approvato, il 7 marzo 2007, la legge statutaria che definisce (articolo 30) il Consiglio delle Autonomie locali come organo a funzione consultiva e di proposta di rappresentanza istituzionale degli enti locali (legge attuativa dell'articolo 15, comma secondo, della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - *Statuto speciale per la Sardegna*), disciplina la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale.

Secondo la citata legge il CAL costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento e proposta sulle problematiche di interesse locale; è chiamato a partecipare al procedimento di formazione delle leggi e degli atti di programmazione regionale. Propone inoltre alla Giunta regionale il sollevamento di fronte alla Corte Costituzionale (comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione) la

---

<sup>11</sup> Sentenze nn. 303 e 314 del 2003 e n. 202 del 2005.

questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato, ritenuti lesivi delle prerogative delle autonomie territoriali. Partecipa altresì, attraverso propri rappresentanti, alla Conferenza permanente Regione - enti locali. Del Consiglio delle autonomie locali fanno parte membri di diritto e membri elettivi per la cui elezione deve essere rispettato il criterio di proporzionalità tra uomini e donne<sup>12</sup>. I membri di diritto sono i presidenti delle province mentre tra i secondi sono compresi 1 sindaco di comune capoluogo di provincia per ciascuna provincia; 4 sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti non appartenenti tutti alla stessa provincia; 1 sindaco di comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna provincia; 2 sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna provincia.

Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica tre anni ed ha piena autonomia organizzativa e finanziaria. Tra i compiti da svolgere obbligatoriamente il Consiglio delle autonomie elabora pareri sui disegni e le proposte di legge in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; sui disegni e sulle proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali; sulle proposte di atti di programmazione soggetti all'approvazione del Consiglio regionale; sui disegni di legge finanziaria e di bilancio e proposta di documento di programmazione economica e finanziaria.

Oltre ai pareri obbligatori il CAL può esprimere, di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle Commissioni, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dal Consiglio regionale. Le osservazioni sono espresse per iscritto ed allegate alla relazione della Commissione. E' inoltre disposto che, annualmente, il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscano in seduta congiunta, prima dell'approvazione del bilancio della Regione, per un esame dello stato del sistema delle autonomie. Ai componenti del Consiglio delle autonomie il Consiglio regionale deve assicurare un'adeguata e tempestiva informazione relativamente ai testi degli atti presentati, nonché in merito all'attività dell'Aula e delle Commissioni consiliari.

## **Valle d'Aosta**

La Regione, come nel caso della Sardegna e del Friuli Venezia Giulia, ha istituito il proprio organo di rappresentanza degli enti locali non con norma statutaria ma modificando la legge regionale n. 54 del 7 dicembre 1998 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*)<sup>13</sup>. L'organo in questione, che prende il nome di Consiglio permanente degli enti locali, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, approvando un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione. E' composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane ed è presieduto da uno dei suoi membri. La durata del mandato è quella della legislatura comunale, infatti il Consiglio è costituito e insediato 90 giorni dall'inizio di questa. Quanto alle attribuzioni formula pareri e proposte sull'attuazione della legge istitutiva dell'organo stesso e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali. Nello specifico il Consiglio esamina argomenti di interesse generale per i Comuni e gli altri enti locali della Regione; può proporre qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali nonché rivolgere alla Regione proposte ed istanze, alle quali l'Amministrazione regionale deve tempestivamente dare risposta; esprime parere su tutti i disegni di legge regionali presentati al Consiglio regionale che interessino gli enti locali; esprime parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare ad

---

<sup>12</sup> Comunque il genere meno rappresentato non può avere in percentuale una rappresentanza inferiore alla percentuale di eletti alla carica di sindaco nell'insieme dei comuni della Sardegna.

<sup>13</sup> Legge regionale 31 marzo 2003, n. 8 e Legge regionale n. 19 del 2004.

esso sottoposti dalla Giunta regionale. I pareri sono espressi entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intendono favorevoli. Sempre nell'ottica di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale e per assicurare il concorso del sistema delle autonomie alla formazione dei disegni di legge regionali di grande riforma in materia di enti locali, nonché agli obiettivi della programmazione regionale e ai provvedimenti a carattere generale che interessano gli enti locali, il Consiglio può essere convocato, anche su richiesta, (è lo è obbligatoriamente nel caso i cui l'oggetto sia il disegno di legge finanziaria regionale e i disegni di legge regionali concernenti il bilancio annuale e pluriennale della Regione) dal Presidente della Giunta regionale a partecipare a riunioni che abbiano per oggetto la promozione di intese ed accordi, la promozione del coordinamento della programmazione regionale e comunale, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni ed agli altri enti locali, le iniziative per migliorare il livello di efficienza dei servizi pubblici locali, le forme di collaborazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione. Per quanto riguarda le intese queste si perfezionano con l'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali. Quando un'intesa espressamente prevista con legge regionale non è raggiunta entro 30 giorni dalla richiesta la Giunta può deliberare con motivazione. La deroga alla norma è consentita in caso motivata urgenza ma in ogni caso i provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame del Consiglio permanente degli enti locali nei successivi 15 giorni con l'obbligo per la Giunta di esaminare le osservazioni del Consiglio permanente degli enti locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.

## **Trentino Alto-Adige**

La Regione ha solo competenza ordinamentale in materia di comuni e non ha istituito alcun organismo di raccordo con gli stessi. E' quindi rilevante unicamente quanto è stato regolamentato dalle due Province autonome di Trento e Bolzano.

## **Provincia autonoma di Trento**

La Provincia Autonoma di Trento ha istituito il Consiglio delle autonomie locali con Legge provinciale n. 7 del 15 luglio 2005, in seguito modificata dalla Legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006 e dalla legge provinciale n. 11 del 29 dicembre 2006. Contestualmente la legge del 2005 istituisce, all'articolo 9, la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali, quale sede permanente per la definizione delle intese tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta provinciale, costituita con la partecipazione del Presidente della Provincia, dei componenti della Giunta provinciale e dei componenti del Consiglio delle autonomie locali.

Il CAL ha sede presso il Consiglio provinciale ed è composto da membri elettivi (rappresentanti dei comuni con popolazione inferiore ai 12 mila abitanti) e di diritto (sindaci dei comuni con oltre 12 mila abitanti; presidente dell'organismo di carattere associativo maggiormente rappresentativo dei comuni a livello provinciale). Inoltre, sino a quando l'organo non venga integrato con i presidenti delle comunità,<sup>14</sup> si considerano componenti del Consiglio tutti i presidenti dei comprensori (articolo 2). I membri non di diritto sono eletti dall'assemblea dei sindaci ovvero da un organismo

---

<sup>14</sup> Tali membri sono eletti in base a quanto è stabilito dal documento intitolato "il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza", menzionato dall'articolo 2 della legge.

associativo che rappresenta tutti i comuni della provincia. Il CAL ha piena autonomia rispetto al proprio funzionamento, organizzazione e contabilità, disciplinati con regolamento interno, ed elegge, nel corso della prima seduta, il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Per lo svolgimento dei propri compiti si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, dal Consiglio provinciale, dalla Giunta, dai comuni e dai rispettivi enti funzionali attraverso apposite convenzioni (articolo 6). Alle sedute plenarie che hanno carattere pubblico possono partecipare il presidente della Provincia (anche obbligatoriamente se richiesti), i componenti della Giunta ed i consiglieri provinciali, senza diritto di voto. Quanto alle attribuzioni il CAL formula pareri in materia di piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici, lo sviluppo socio-economico; esprime pareri in ordine ai disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale e ai regolamenti provinciali, quando riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale; per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto con riferimento alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio ed ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali; elabora proposte legislative (ove approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, la Giunta provinciale valuta la proposta e formula un apposito disegno di legge tenuto conto dei contenuti della proposta stessa); presenta proposte di *referendum* consultivi, secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (*Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali*); fornisce, su richiesta dell'ente locale interessato, pareri e proposte su progetti di deliberazioni concernenti lo statuto, gli atti fondamentali di programmazione e di pianificazione territoriale, i regolamenti, i tributi e l'organizzazione dei servizi locali anche a carattere imprenditoriale; promuove le intese per la programmazione e l'attuazione di progetti di collaborazione tra enti locali, tra questi e la Provincia, nonché con i loro enti strumentali. Laddove le predette intese riguardino la Provincia e gli enti locali, esse sono definite nell'ambito della Conferenza permanente alle cui sedute il CAL partecipa; formula proposte relative a materie di interesse degli enti locali, da sottoporre al Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale.

I pareri richiesti devono essere resi entro trenta giorni, mentre il termine è di dieci giorni nel caso dei disegni di legge dichiarati urgenti, decorsi i quali si prescinde dal parere. Il CAL partecipa all'*iter* di formazione delle leggi presso il Consiglio provinciale secondo le modalità, i termini e le procedure stabilite dal regolamento interno. Circa l'efficacia dei pareri espressi la legge specifica che, riguardo alla Giunta, i pareri obbligatori del Consiglio delle autonomie locali debbano essere richiamati nelle motivazioni delle sue deliberazioni; che nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta provinciale, qualora intendesse discostarsene deve approvare il provvedimento a maggioranza assoluta motivando anche la ragione del non accoglimento. Nei riguardi del Consiglio provinciale si rinvia al regolamento interno del Consiglio provinciale stesso per la disciplina delle modalità di esame del provvedimento (vedasi articolo 134 bis del regolamento interno)<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> «Art. 134 bis - *Partecipazione del Consiglio delle autonomie locali al procedimento legislativo*

1. I disegni di legge riguardanti le materie attribuite o da attribuire ai comuni, i tributi locali e la finanza locale, e i disegni di legge di cui all'articolo 124, contestualmente all'assegnazione alle commissioni competenti per materia, sono inviati al Consiglio delle autonomie locali a cura del Presidente del Consiglio.  
2. Nelle materie di cui al comma 1 i disegni di legge di iniziativa della Giunta sono accompagnati dal parere formulato dal Consiglio delle autonomie locali e dalle eventuali motivazioni della Giunta in merito al suo recepimento.

Si rammenta che la legge istitutiva del Consiglio delle autonomie locali è stata impugnata dallo Stato di fronte alla Corte Costituzionale (sentenza n. 370/2006) per presunta violazione dell'articolo 123 della Costituzione in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 poiché viene disciplinato con legge ordinaria ciò che il nuovo Titolo V riserva invece a norme di rango statutario. Il ricorrente contesta inoltre un'ulteriore violazione del medesimo articolo costituzionale nella parte (articolo 8, commi 1, lettera c) e 3) in cui si attribuiscono al Consiglio delle autonomie locali funzioni di iniziativa legislativa, «in contrasto con la qualificazione costituzionale di detto organo come meramente consultivo». Riguardo alla prima obiezione in merito alla quale la Corte già in precedenza - con la sentenza n. 175 del 2006 - era stata chiamata a giudicare (Legge Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 1), pur non entrando *in medias res* per vizio di forma del ricorrente, è stata dichiarata la non fondatezza della questione poiché la norma costituzionale richiamata, stante la sua «assoluta specialità», (cfr. sentenza n. 383 del 2005) - sarebbe insuscettibile sia di interpretazione estensiva che di applicazione analogica. La norma stessa - aggiunge la Corte - ha una finalità essenzialmente transitoria che consiste nel «garantire alle Regioni speciali e alle Province autonome - attraverso un procedimento di adeguamento automatico e all'esito di una valutazione complessiva dei due sistemi in comparazione - quegli spazi di maggiore autonomia previsti dalle norme contemplate dal nuovo titolo V, in attesa della revisione dei singoli statuti speciali attraverso il procedimento introdotto dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano*). Il legislatore costituzionale del 2001 ha, pertanto, perseguito, con la norma in esame, l'obiettivo di evitare che il rafforzamento del sistema delle autonomie delle Regioni ordinarie, attuato dalla riforma del titolo V, potesse determinare un divario rispetto a quelle Regioni che godono di forme e condizioni particolari di autonomia». La Corte ha perciò stabilito che l'art. 123, ultimo comma, Cost. non è, comunque, estensibile alle Regioni speciali, in virtù della clausola contemplata dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 anche considerando che il vincolo statutario, posto dall'ultimo comma dell'art. 123 della Costituzione, deve «intendersi riferito alle c.d. leggi statutarie e, dunque, ad una fonte rientrante nella disponibilità della stessa Regione o Provincia. Non solo, infatti, la legge statutaria è una fonte facoltativa, ma sussistono talune diversità sostanziali e formali rispetto agli statuti delle Regioni ordinarie - afferenti all'oggetto, ai limiti e al procedimento di formazione - che non consentono l'adeguamento automatico previsto dalla citata norma costituzionale». Riguardo alla seconda questione relativa all'attribuzione di funzioni di iniziativa legislativa al Consiglio delle autonomie locali (articolo 8, commi 1, lettera c) e 3) la Corte ha dichiarato cessato il contendere poiché

---

3. Il Presidente del Consiglio può anche stabilire un termine, compatibile con la programmazione dei lavori, entro il quale il Consiglio delle autonomie locali può presentare osservazioni alla commissione competente.

4. Sui disegni di legge di cui al comma 1 le commissioni permanenti promuovono, in via ordinaria, la consultazione con il Consiglio delle autonomie locali. Le relazioni delle commissioni permanenti riportano i passaggi istruttori svolti con il Consiglio delle autonomie locali. Alle stesse relazioni possono essere allegati le eventuali osservazioni scritte presentate dal Consiglio delle autonomie locali.

5. Il Presidente del Consiglio invia al Consiglio delle autonomie locali i testi dei disegni di legge elaborati dalle commissioni permanenti e riguardanti le materie di cui al comma 1. Può anche stabilire un termine, compatibile con la programmazione dei lavori, entro il quale il Consiglio delle autonomie locali può presentare osservazioni scritte al Presidente del Consiglio che le invia a tutti i Consiglieri.

6. Il Presidente del Consiglio invia inoltre al Consiglio delle autonomie locali altri atti depositati in Consiglio che ritiene di interesse rilevante per il Consiglio delle autonomie locali. Su tali atti il Consiglio delle autonomie locali può presentare osservazioni al Presidente del Consiglio che le invia a tutti i Consiglieri».

la parte impugnata è stata poi modificata con l'articolo 7 della Legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006. Tale norma ha infatti affermato che «la Giunta provinciale ha il potere di valutare e rielaborare il contenuto della proposta formulata dal CAL ai fini della sua inclusione in un apposito disegno di legge». Evidenzia dunque la Corte che «soltanto tale procedimento ha il valore di formale iniziativa legislativa, avendo l'attività precedente svolta dal Consiglio delle autonomie locali una mera funzione consultiva e propositiva – che non determina alcun vincolo contenutistico – al fine di facilitare forme di raccordo organizzative tra sistema regionale e sistema delle autonomie locali». Un'ultima censura era stata formulata in ordine al rinvio ad un regolamento interno del Consiglio provinciale per disciplinare modalità, termini e procedure mediante le quali il Consiglio delle autonomie locali partecipa, nel rispetto dello statuto di autonomia, all'*iter* di formazione delle leggi provinciali. Anche in questo caso il ricorrente fa notare la presunta violazione dell'articolo 123 Costituzione con il quale si configura il Consiglio delle autonomie locali quale organo meramente consultivo. La Corte dichiara la questione non fondata motivando con il fatto che al Consiglio delle autonomie locali è attribuito «solo un compito, da definire mediante il regolamento interno del Consiglio provinciale - nella fase di formazione delle leggi provinciali - che comunque, per espressa statuizione, deve rispettare quanto previsto dallo statuto speciale e, quindi, non può incidere in alcun modo sulla titolarità della iniziativa legislativa, né tantomeno sulle competenze legislative attribuite a determinati organi dallo statuto stesso».

### **Provincia autonoma di Bolzano**

Con la legge n. 10 dell'11 giugno 2003 è stato istituito, quale organo di consultazione tra la Provincia ed i Comuni del territorio provinciale, il Consiglio dei comuni. E' composto solo da membri elettivi in numero di 16 nominati dall'assemblea generale dei sindaci dei comuni della provincia. Unico componente di diritto, che riveste il ruolo di presidente dell'organo, è il presidente dell'organizzazione più rappresentativa dei comuni del territorio.

Il Consiglio dei comuni opera in posizione di indipendenza funzionale adottando un proprio regolamento interno. La legge riconosce tra le attribuzioni dell'organo l'espressione di pareri sui disegni di legge presentati al Consiglio provinciale e sulle proposte di regolamenti e atti amministrativi ad indirizzo generale presentati alla Giunta provinciale, qualora questi trattino materie di competenza propria o delegata dei comuni. Su queste proposte il presidente del Consiglio dei comuni o un suo delegato, qualora ne facciano richiesta, possono essere ascoltati dalla commissione legislativa del Consiglio provinciale competente. Le eventuali osservazioni o proposte pervengono al Consiglio provinciale entro un termine di 30 giorni ovvero di 10 qualora si tratti di disegno di legge di approvazione o di assestamento del bilancio provinciale o avente carattere d'urgenza. Il Consiglio dei comuni ha inoltre la facoltà di formulare proposte, pareri o osservazioni al Consiglio o alla Giunta provinciale sulle questioni di interesse comunale o sovracomunale. Nulla viene specificato nel testo della legge circa l'efficacia dei pareri espressi.

## **- ALLEGATO 3<sup>16</sup> -**

### **IL RAPPORTO DELLE REGIONI CON IL MONDO ECONOMICO E DEL LAVORO: L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO – QUADRO ATTUATIVO**

## **REGIONE CALABRIA**

### **STATUTO REGIONE CALABRIA - Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25**

#### **Art. 56**

#### ***Consiglio regionale dell'economia e del lavoro***

1. La Regione istituisce con legge il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro quale organo di consulenza, studio e ricerca del Consiglio regionale e della Giunta in tema di:

- a) politica economica, sociale e finanziaria;
- b) bilancio e programmazione;
- c) sviluppo economico-sociale;
- d) mercato del lavoro ed occupazione.

2. La legge disciplina la composizione del Consiglio, le modalità per l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, le procedure relative all'intervento del Consiglio nei procedimenti, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo funzionamento.

3. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha sede presso il Consiglio regionale.

---

<sup>16</sup> Il presente allegato è aggiornato alla data del 10 maggio 2007.

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE della Calabria -  
*Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005***

**CAPO XX**

**Dei rapporti con il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro**

**Articolo 131**

**Rapporti e collaborazione**

1. Nell'ambito delle rispettive competenze il Presidente e l'Ufficio di Presidenza curano i rapporti con il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.
2. Il Presidente dispone l'invio di tutte le proposte e gli atti sottoposti all'esame dell'Assemblea, nonché le deliberazioni dallo stesso assunte al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.
3. Le Commissioni sono tenute ad acquisire eventuali pareri del Consiglio dell'economia e del lavoro sulle proposte assegnate al loro esame. Se richiesta, devono concedere apposita audizione ad una rappresentanza dell'organismo. L'eventuale parere è allegato alle conclusioni della Commissione trasmesse al Consiglio regionale.
4. Per le attività di consulenza, studio e ricerca nelle materie di cui all'articolo 56, primo comma, dello Statuto, il Consiglio regionale si avvale prioritariamente della collaborazione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DELLA CALABRIA N. 35/8<sup>^</sup> - *Istituzione Consiglio regionale dell'economia e del lavoro – CREL - art. 56 Statuto regionale (Iniziativa di Giunta)***

**Articolo 1**  
***Finalità e sede***

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 56 dello Statuto, istituisce e disciplina il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, di seguito denominato CREL, al fine di accrescere la partecipazione delle diverse componenti sociali ed economiche della Regione alla elaborazione della programmazione regionale ed agli indirizzi di sviluppo economico- sociale e culturale.

2. Il Consiglio Regionale dell'economia e dei lavoro ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria.

**Articolo 2**  
***Funzioni***

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è organo di consulenza, studio e ricerca del Consiglio e della Giunta Regionale, in materia di:

- a) politica economica, sociale e finanziaria;
- b) bilancio e programmazione;
- c) sviluppo economico-sociale;
- d) mercato del lavoro e occupazione.

2. Il CREL esprime pareri su richiesta del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta Regionale e dei Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

3. Il CREL inoltre:

- a) contribuisce all'elaborazione della legislazione regionale in materia socio-economica e del lavoro, sia formulando suggerimenti ed osservazioni, sia producendo studi, rapporti ed indagini su richiesta dei competenti organi regionali;
- b) attiva, nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria, proprie iniziative di analisi, studio, ricerca sulla realtà socio-economica, sull'impatto della legislazione, sulle prospettive concernenti l'evoluzione della società e dell'economia regionale;
- c) approva, con periodicità da stabilirsi o anche in relazione a specifiche esigenze, rapporti, pure con l'ausilio di enti e apposita commissione, sull'andamento generale del mercato del lavoro in ambito regionale;
- d) stabilisce, anche per tramite di un proprio delegato, contatti con l'Unione Europea, al fine di meglio indirizzare le proprie risoluzioni.

4. Il CREL ha l'obbligo di esprimere i pareri, e comunque tutti gli atti di competenza, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la materia su cui verte il parere richieda approfondimenti particolari, il CREL può chiedere una proroga che può essere concessa per un termine non superiore a quello fissato.

5. Per le attività di consulenza, studio e ricerca nelle materie di cui al comma 1, il Consiglio e la Giunta regionale si avvalgono prioritariamente della collaborazione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

### **Articolo 3**

#### **Composizione**

1. Il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro si compone di 30 membri, oltre il Presidente, così distinti:

- a) 3 esperti designati dal Consiglio regionale tra persone qualificate in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali;
- b) 3 esperti designati dalla Giunta regionale tra persone qualificate in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali;
- c) 7 rappresentanti designati dalle OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale e nazionale, presenti nel CNEL;
- d) 7 rappresentanti designati dalle seguenti Associazioni:
  - 2 rappresentanti delle Associazioni dell'industria e Artigianato;
  - 1 rappresentanti delle Associazioni dei settori commercio e turismo;
  - 1 rappresentanti delle Associazioni dell'agricoltura e della pesca;
  - 1 rappresentanti delle Associazioni delle piccole e medie imprese;
  - 1 rappresentanti delle Associazioni del settore creditizio e finanziario;
  - 1 rappresentanti designati dalle Associazioni cooperative legalmente riconosciute;
- e) 3 rappresentanti delle tre Università della Calabria, scelti tra professori competenti in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali designati dai Rettori delle rispettive Università;
- f) 1 rappresentante dell'Università per gli Stranieri "Dante Alighieri", scelto tra professori competenti in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali designato dal Rettore dell'Università;
- g) 1 rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità;
- h) 1 rappresentante delle Camere di Commercio della Calabria - Unioncamere Calabria;
- i) 1 rappresentante dell'Azienda Calabria lavoro;
- l) 1 rappresentante della Commissione regionale per l'impiego;
- m) 1 rappresentante dell'ANCI;
- n) 1 rappresentante dell'UPI.

2. I componenti del CREL sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio e durano in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. Ai fini della costituzione, le designazioni dei componenti devono pervenire da parte delle rispettive organizzazioni e dei rispettivi organismi, entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio decorsi i quali il CREL è validamente costituito qualora sia già stato comunque designato un numero di membri rappresentativo della maggioranza dei componenti.

3. I componenti del CREL possono essere revocati in qualsiasi momento dagli enti e associazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al Presidente del CREL il quale provvede a dare comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale per gli adempimenti conseguenti. Con le stesse modalità si procede alla sostituzione dei componenti cessati per dimissioni, decadenze e decessi; la nomina del nuovo componente avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il componente sostituito.

4. La carica di componente del CREL è incompatibile con quella di parlamentare nazionale ed europeo, consigliere ed assessore regionale, nonché con un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo o di consulenza con la Regione Calabria.

## **Articolo 4**

### ***Presidente***

1. Il Presidente del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro è nominato al di fuori dei componenti dello stesso, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, adottato previa intesa con il Presidente della Giunta regionale.

2. Il CREL, elegge, fra i suoi componenti, due vice Presidenti.

3. Il Presidente e i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza e durano in carica per l'intera legislatura.

4. Il Presidente ha la legale rappresentanza del CREL, convoca le riunioni e compie tutti gli atti necessari per il suo funzionamento, di concerto con l'Ufficio di Presidenza dello stesso organismo.

## **Articolo 5**

### ***Organizzazione e funzionamento***

1. Alle riunioni dell'assemblea del CREL possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori competenti, il Presidente del Consiglio regionale e i Consiglieri regionali.

2. Possono altresì partecipare su invito del medesimo organismo, rappresentanti delle strutture produttive regionali interessati alla definizione di obiettivi settoriali, funzionari dell'Amministrazione regionale, rappresentanti di Enti ed Associazioni, pubblici e privati.

3. Le sedute del CREL sono pubbliche.

4. Il CREL disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento, proposto dal suo Presidente, votato a maggioranza assoluta dei suoi componenti e adottato entro sessanta giorni dalla sua costituzione.

5. L'Ufficio di Presidenza provvede a dotare il CREL delle strutture e delle risorse umane necessarie a garantire il funzionamento del medesimo.

6. Al Presidente e ai VicePresidenti del CREL è attribuita un'indennità mensile di funzione, pari al venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al Consigliere regionale. Ai componenti è invece attribuito un gettone di presenza pari a € 200,00.

## **Articolo 6**

### ***Programmazione***

1. Il CREL presenta, entro il 15 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del fabbisogno finanziario.

2. L'Ufficio di Presidenza, verificata la compatibilità finanziaria, presenta per l'approvazione al Consiglio regionale, unitariamente al bilancio, il programma di attività del CREL.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il CREL invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. La relazione è posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale entro i successivi trenta giorni per l'esame e l'adozione degli

eventuali conseguenti provvedimenti di competenza del Consiglio stesso e/o della Giunta.

### **Articolo 7** ***Norma finanziari***

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il CREL dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata in sede di approvazione del bilancio del Consiglio regionale, inserendo lo stanziamento al capitolo 9, art. 4 denominato "Finanziamento del Consiglio regionale economia e lavoro art. 56 Statuto".

### **Articolo 8** ***Norma transitoria***

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale attiva le procedure di costituzione del CREL entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario in corso per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2005.

### **Articolo 9** ***Entrata in vigore***

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

# **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

## **STATUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13**

### **Art. 59**

#### ***Consiglio regionale dell'economia e del lavoro***

1. E' istituito, presso l'Assemblea legislativa, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale.

2. La legge regionale determina le funzioni e l'organizzazione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. La legge dispone, altresì, la sua composizione riferendosi alle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e ambientali.

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA della  
Regione Emilia-Romagna - Testo licenziato dalla Commissione IV in data 6  
febbraio 2007**

**Art. 59**

***Rapporti con il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)***

1. Il Presidente dell'Assemblea e l'Ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, curano i rapporti con il CREL.
2. Su richiesta dell'Assemblea o delle commissioni, il Presidente dell'Assemblea invita il CREL ad esprimere un parere sull'oggetto in discussione, indicando il termine entro il quale il parere deve essere dato, salva la facoltà di concedere una eventuale proroga.
3. Il parere del CREL, se fornito durante i lavori in commissione, è allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.

# **REGIONE LAZIO**

## **STATUTO REGIONE LAZIO – Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1**

### **Art. 71**

#### ***Consiglio regionale dell'economia e del lavoro***

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge regionale, da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.

2. E' organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali e contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge di cui al comma 1.

3. La legge regionale determina la composizione e la durata del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

**Legge Regionale del Lazio 23 Ottobre 2006, n. 13 - Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche**

**Art. 1**

**Consiglio regionale dell'economia e del lavoro**

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 71 dello Statuto, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).

2. Il CREL è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali e contribuisce all'elaborazione degli atti normativi e degli atti generali e settoriali relativi alla programmazione economico-sociale e territoriale regionale, nonché agli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo sostenibile della Regione.

3. Il CREL concorre all'attuazione del principio statutario, di cui all'articolo 50 dello Statuto, della concertazione tra istituzioni pubbliche, forze economiche e sociali, organizzazioni sindacali ed autonomie funzionali.

4. Il CREL ha sede presso il Consiglio regionale.

**Art. 2**

**Composizione del CREL**

1. Il CREL è composto da:

- a) il Presidente, nominato dal Presidente della Regione;
- b) cinque esperti nelle materie economico-giuridiche e sociali nonché nelle tematiche comunitarie, di cui tre designati dal Consiglio regionale e due dalla Giunta regionale. I tre esperti designati dal Consiglio regionale sono eletti con voto limitato a due;
- c) il Presidente dell'Unione regionale camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE Lazio);
- d) quattro rappresentanti delle università del Lazio, di cui uno in rappresentanza delle università libere riconosciute, designati dal Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL) assicurando il criterio della rotazione;
- e) un rappresentante delle associazioni di promozione sociale, designato dall'Osservatorio regionale sull'associazionismo di cui all'articolo 10 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche;
- f) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato, designato dall'Osservatorio regionale sul volontariato previsto dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche;
- g) due rappresentanti delle persone con diverse abilità, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;
- h) un rappresentante delle organizzazioni per la prevenzione e la lotta al racket e all'usura, designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;
- i) dodici rappresentanti dell'imprenditoria regionale, designati dalle organizzazioni

maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;

l) cinque rappresentanti dell'artigianato, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;

m) cinque rappresentanti delle cooperative di produzione e consumo, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;

n) quattordici rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di affari istituzionali;

o) due rappresentanti delle associazioni degli utenti e dei consumatori, designati dal Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC), di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela del consumatore);

p) una rappresentante della Consulta regionale femminile di cui alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale) e successive modifiche;

q) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste, presenti nella Regione Lazio, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modifiche;

r) due rappresentanti delle libere professioni, di cui il rappresentante degli ordini e collegi professionali, componente della Conferenza Regioni-ordini e collegi professionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 22 luglio 2002, n. 19, e un rappresentante dei professionisti non appartenenti ad ordini o collegi professionali, designato dalla Federazione Italiana Industrie e Servizi Professionali e del Terziario Avanzato.

2. Alle riunioni del CREL possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Regione, l'assessore agli affari istituzionali, nonché gli assessori, i presidenti e i vice-presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Alle riunioni del CREL possono altresì partecipare, su loro richiesta e secondo le modalità definite dal regolamento dei lavori di cui all'articolo 7, comma 1, i rappresentanti delle comunità comunali e provinciali interessate alle tematiche in discussione.

4. La carica di componente del CREL è incompatibile con quella di parlamentare nazionale ed europeo, consigliere ed assessore regionale, presidente di provincia e assessore provinciale, sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Non possono, inoltre, ricoprire la carica di componente del CREL coloro i quali abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo o di consulenza con la Regione e con enti da essa dipendenti o partecipati.

5. I componenti del CREL possono essere sostituiti in qualsiasi momento, su richiesta degli enti, associazioni ed organismi che li hanno designati.

### **Art. 3** **Costituzione e durata in carica del CREL**

1. Il CREL è costituito con decreto del Presidente della Regione.

2. Ai fini della costituzione, le designazioni dei componenti devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Presidente della Regione provvede comunque alla costituzione qualora siano pervenute almeno la metà più uno delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.

4. Il CREL dura in carica per la durata del Consiglio regionale.

5. Il procedimento per la nuova costituzione del CREL è definito entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

#### **Art. 4** ***Il Presidente***

1. Il Presidente rappresenta il CREL, lo convoca e lo presiede, e ne promuove, dirige e coordina i lavori.

2. Il Presidente esercita, altresì, le funzioni attribuitegli dal regolamento dei lavori di cui all'articolo 7, comma 1.

#### **Art. 5** ***Attribuzioni del CREL e suo funzionamento***

1. Il CREL:

a) esprime pareri obbligatori sulle seguenti categorie di atti:

1) il DPEFR, le proposte di legge finanziaria regionale, di bilancio di previsione annuale e pluriennale, nonché quella relativa al rendiconto generale della Regione;

2) gli atti generali e settoriali relativi alla programmazione economico-sociale e territoriale regionale;

3) le proposte di legge e di regolamento, ovvero gli atti generali e settoriali regionali aventi ad oggetto interventi di rilevante interesse per la Regione;

b) formula osservazioni e proposte, di propria iniziativa, in ordine agli atti di cui alla lettera a);

c) elabora studi, ricerche, indagini e rapporti di supporto all'amministrazione regionale nell'attività di programmazione economico-sociale, territoriale e delle politiche del lavoro, nonché nell'attività di partecipazione alla formazione degli atti statali e comunitari di interesse per lo sviluppo della Regione;

d) promuove sessioni di informazione e comunicazione sulle politiche dell'Unione europea indirizzate alla crescita e allo sviluppo dei territori, aperte alla società civile e alle reti di informazione dell'Unione europea presenti sul territorio regionale;

e) può stipulare convenzioni con università e centri di studio e di ricerca per l'elaborazione di studi, ricerche, indagini e rapporti nelle materie di cui alla lettera c).

2. Il CREL esprime i pareri di cui al comma 1, lettera a), entro venti giorni dalla data di ricezione dei relativi atti, che sono inviati allo stesso prima dell'adozione definitiva. Qualora il CREL non esprima parere entro il termine previsto, l'organo regionale competente può procedere all'adozione definitiva.

3. Ai fini dell'insediamento, il CREL è convocato dal proprio Presidente entro trenta giorni dalla costituzione. Il CREL si riunisce almeno sei volte l'anno.

4. Le sedute del CREL non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni non sono valide se non sono adottate dalla

maggioranza dei presenti, fatta salva la maggioranza speciale di cui agli articoli 6 e 7.

5. Le sedute del CREL sono pubbliche. I verbali delle sedute del CREL e delle relative commissioni di cui all'articolo 7, comma 2, sono trasmessi ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale.

6. Entro il trenta giugno di ogni anno, il Presidente del CREL presenta alla Giunta regionale e al Consiglio regionale un "Rapporto annuale sullo stato e le prospettive dell'economia, dello sviluppo e del lavoro nella Regione Lazio".

7. Entro il mese di settembre di ogni anno, il CREL presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del fabbisogno finanziario.

8. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, verificata la compatibilità finanziaria, presenta, d'intesa con l'assessore competente in materia di affari istituzionali, il programma di attività del CREL al Consiglio regionale, che l'approva unitamente al bilancio di previsione del Consiglio.

### **Art. 6** ***Vicepresidenti ed Ufficio di presidenza***

1. Il CREL, nella prima seduta, elegge a scrutinio segreto due vice presidenti, di cui uno espressione della categoria dei lavoratori ed uno di quella degli imprenditori, secondo le procedure disposte dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Per l'elezione dei vice presidenti è richiesta la maggioranza dei componenti; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente e i due vice presidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza ed esercitano le funzioni attribuite dal regolamento dei lavori di cui all'articolo 7, comma 1.

### **Art. 7** ***Regolamento dei lavori. Indennità***

1. L'attività del CREL è disciplinata con apposito regolamento dei lavori del CREL, adottato a maggioranza dei suoi componenti.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere un'articolazione interna in commissioni nei vari settori e materie di competenza del CREL.

3. Al presidente e ai vicepresidenti del CREL spetta una indennità pari, rispettivamente, al 60 per cento e al 20 per cento delle indennità di carica dei consiglieri regionali nonché il gettone di presenza e il rimborso per le spese di viaggio di cui al comma 4.

4. Ai componenti del CREL è corrisposto un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Ai componenti non residenti è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio in misura pari a quella stabilita per i dirigenti regionali.

### **Art. 8** ***Struttura organizzativa di supporto***

1. Il CREL, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di una struttura amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002,

n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Al dirigente della struttura di supporto spetta l'adozione degli atti per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, in attuazione delle decisioni e delle direttive dell'Ufficio di presidenza del CREL.

2. La struttura è composta da dipendenti regionali e le funzioni di segretario del CREL sono attribuite a personale di categoria non inferiore alla D.

3. La struttura è posta alle dipendenze funzionali del CREL ed opera in piena autonomia rispetto alle strutture organizzative del Consiglio regionale.

4. Il Presidente del CREL può avvalersi, altresì, della struttura di cui all'articolo 37, comma 3, della l. r. 6/2002.

#### **Art. 9**

#### ***Norma transitoria***

1. In prima attuazione, la costituzione del CREL avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 10**

#### ***Abrogazioni***

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, relativo al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;
- b) la legge regionale 18 aprile 2003, n. 12, "Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)".

#### **Art. 11**

#### ***Norma finanziaria***

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2006, nell'ambito dell'UPB R11, è istituito apposito capitolo denominato "Spese per il funzionamento del CREL".

2. Ai fini della prima applicazione della presente legge è prevista la spesa di euro 60 mila per l'esercizio finanziario 2006.

3. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo T21501.

# **REGIONE LIGURIA**

## **STATUTO REGIONE LIGURIA - Legge statutaria 3 maggio 2005, n. 11**

### **Articolo 68**

#### ***Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro***

1. Il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro è organismo di consultazione della Regione in materia economica e sociale.
2. Il Consiglio è composto da rappresentanti delle categorie produttive, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni sindacali, del terzo settore, della cooperazione, delle organizzazioni economiche no profit, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e da esperti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale che ne disciplina il funzionamento.
3. Il Consiglio ha potestà d'iniziativa legislativa nell'ambito delle materie di competenza e secondo quanto previsto dalla legge regionale.
4. Il Consiglio è articolato in sessioni specializzate per competenze.

**REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE della Liguria -  
Deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2006, n. 18**

**Articolo 87  
*Consultazioni***

... omissis ...

3. Qualora si rendano necessarie consultazioni su iniziative in materia economica e sociale, le Commissioni possono chiedere il parere del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro secondo le modalità previste dall'articolo 134, comma 1.

**Articolo 134  
*Pareri del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro***

1. Le Commissioni o il Consiglio, prima della chiusura della discussione generale, possono chiedere che il Presidente del Consiglio regionale inviti il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro ad esprimere un parere sui provvedimenti in discussione.

2. Il parere del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro è allegato alla relazione della Commissione per l'Assemblea.

**Articolo 135  
*Iniziativa legislative del Consiglio delle Autonomie Locali  
e del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro***

1. Per la trattazione delle iniziative legislative del Consiglio delle Autonomie Locali e del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro si applicano le disposizioni previste per l'esame in Commissione e in Consiglio.

## **Legge regionale della Liguria 16 giugno 2006, n. 16 - Istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro**

### **Articolo 1 Istituzione**

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 68 dello Statuto, al fine di applicare il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 2 dello Statuto come metodo di azione legislativa e amministrativa istituisce il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (di seguito denominato C.R.E.L.), quale organismo di consultazione in materia economica e sociale.

2. Il C.R.E.L. ha sede presso il Consiglio regionale.

### **Articolo 2 Composizione, nomina e durata**

1. Il C.R.E.L. è composto da:

- a) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in modo tale che sia favorita la rappresentanza dei diversi settori;
- b) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali degli industriali maggiormente rappresentative;
- c) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori;
- d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani;
- e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria del commercio;
- f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della cooperazione;
- g) due rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore;
- h) due rappresentanti designati dall'Unione delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Liguria;
- i) due rappresentanti designati dal Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
- j) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova designato dal Rettore;
- k) un rappresentante designato dalla Commissione regionale della Liguria dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI);
- l) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni iscritte nella Sezione A del registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale);
- m) un rappresentante designato dalla Commissione consultiva del volontariato di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e successive modificazioni;
- n) un rappresentante designato dal Consigliere di parità nominato ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 196 (disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della l. 17 maggio 1999, n. 144);
- o) un rappresentante designato dalle Autorità Portuali della Liguria;

p) tre esperti in materia socio economica designati dal Consiglio regionale secondo le procedure di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni.

2. Ai fini di quanto previsto nelle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1, per maggiormente rappresentative si intendono le organizzazioni che hanno il maggior numero di iscritti in Liguria.

3. I componenti del C.R.E.L. sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale e restano in carica per la durata della legislatura.

4. Le designazioni dei componenti devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla richiesta; qualora, alla scadenza del suddetto termine, siano pervenute la maggioranza delle designazioni, il Presidente procede alla nomina, fatte salve le successive integrazioni.

5. Il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla nomina, convoca la seduta di insediamento del C.R.E.L..

6. In caso si renda necessaria la sostituzione di un componente del C.R.E.L., il Presidente del Consiglio regionale procede entro i successivi quarantacinque giorni alla nomina del nuovo componente, sulla base della nuova designazione da parte dei soggetti competenti indicati nel comma 1.

### **Articolo 3** **Funzionamento**

1. Il C.R.E.L. nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente. Nella prima seduta le funzioni di Presidente sono svolte dal componente più anziano.

2. Il C.R.E.L. si riunisce su convocazione del Presidente.

3. Le sedute del C.R.E.L. sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del C.R.E.L. sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni concernenti la presentazione di proposte di legge di iniziativa del C.R.E.L. sono approvate a maggioranza dei componenti in carica.

5. Il componente del C.R.E.L. che, senza adeguata giustificazione, non è presente per due volte consecutive alle sedute decade automaticamente dall'incarico ed è sostituito con le procedure di cui all'articolo 2, comma 6.

6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria non inferiore alla D.

7. Il C.R.E.L., entro sessanta giorni dal suo insediamento, a maggioranza dei componenti in carica, approva il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività in sessioni specializzate per materia.

### **Articolo 4** **Funzioni**

1. Ai sensi dell'articolo 68 dello Statuto, il C.R.E.L. esercita l'iniziativa legislativa in materia economica e sociale ed, in particolare, nelle seguenti:

- a) industria;
- b) trasporti, porti ed economia marittima;
- c) commercio, fiere e mercati;

- d) commercio con l'estero;
- e) agricoltura;
- f) artigianato;
- g) sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- h) pesca;
- i) miniere, cave e torbiere;
- j) produzione e distribuzione di energia in ambito regionale;
- k) produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia;
- l) tutela e sicurezza del lavoro;
- m) politiche del lavoro e dell'occupazione;
- n) istruzione e formazione professionale;
- o) professioni;
- p) università e ricerca scientifica;
- q) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
- r) terziario;
- s) turismo;
- t) imprenditoria sociale e sanitaria.

2. Le proposte di legge di iniziativa del C.R.E.L., redatte in articoli, sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 46 dello Statuto regionale.

3. Nelle materie di propria competenza il C.R.E.L. su richiesta del Consiglio regionale o della Giunta regionale è tenuto ad esprimere, entro venti giorni dalla richiesta, pareri su progetti di legge, atti di programmazione o di pianificazione, o su ogni altro atto o questione ad esso sottoposto. Decorso tale termine senza che il C.R.E.L. si sia espresso, il parere si intende acquisito.

4. Il C.R.E.L., di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta regionale, può compiere indagini, studi e relazioni nelle materie di competenza.

## **Articolo 5** ***Dotazione organica***

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, una struttura di supporto al C.R.E.L..

2. La struttura di cui al comma 1 è posta alle dipendenze funzionali del C.R.E.L. e può essere integrata, previa intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del C.R.E.L., dall'apporto di altre strutture del Consiglio regionale.

## **Articolo 6** ***Compenso e rimborsi spese***

1. Ai componenti del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione) ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella B) allegata alla legge stessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

**Articolo 7**  
***Norme di prima attuazione***

1. In sede di prima applicazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina e costituzione del C.R.E.L..

**Articolo 8**  
***Norma finanziaria***

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 "Spesa per l'assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

# **REGIONE MARCHE**

## **STATUTO REGIONE MARCHE – Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1**

### **Art. 40**

#### ***Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e organismi di partecipazione***

1. E' istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, con sede presso il Consiglio regionale, quale organismo di consultazione delle organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro.

2. La legge regionale disciplina la composizione e le funzioni del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, prevedendo i casi nei quali è richiesto il parere obbligatorio di tale organismo.

3. La Regione può istituire altresì con legge organismi di partecipazione mediante i quali le formazioni sociali ed altri soggetti rilevanti in ambito regionale esprimono pareri in ordine alle attività di competenza regionale.

**Proposta di legge della Regione Marche del 25 ottobre 2006, n. 127 -  
Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (di iniziativa  
consiliare)**

**Art. 1  
Istituzione**

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 40 dello Statuto, al fine di applicare il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 2 dello Statuto e per rendere sempre più efficaci i propri interventi in materia economica nonché rispondenti alle concrete esigenze del sistema socio-economico locale, istituisce il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (di seguito denominato CREL) quale organo di consultazione in materia economica e sociale e di confronto permanente con le forze economiche, sociali ed istituzionali.

2. Il CREL, organo consultivo del Consiglio regionale, della Giunta e del Presidente della Giunta, ha sede presso il Consiglio regionale.

**Art. 2  
Composizione, nomina, durata**

1. Il CREL è composto da:

- a) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in modo da favorire la rappresentanza dei diversi settori;
- b) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali degli industriali maggiormente rappresentative;
- c) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative degli agricoltori;
- d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative degli artigiani;
- e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore commercio;
- f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della cooperazione;
- g) due rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore;
- h) due rappresentanti designati dall'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura delle Marche;
- i) due rappresentanti designati dalle Associazioni di tutela dei diritti dei consumatori presenti nelle Marche;
- j) un rappresentante dell'Università degli Studi delle Marche designato dal Rettore;
- k) un rappresentante designato dall'Associazione bancaria italiana (ABI);
- l) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- m) un rappresentante designato dalla Commissione consultiva per il volontariato;
- n) un rappresentante designato dal Consigliere di parità nominato ai sensi del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144);
- o) un rappresentante designato dalle Autorità portuali delle Marche;
- p) tre esperti in materia socio-economica designati dal Consiglio regionale.

2. Ai fini di quanto sopra previsto si chiarisce che per " maggiormente rappresentative" si intendono le organizzazioni che hanno il maggior numero degli iscritti nella regione Marche.

3. I componenti del CREL sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale e restano in carica per la durata della legislatura.

4. Le designazioni dei componenti debbono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla richiesta; qualora alla scadenza del detto termine siano pervenute la maggioranza delle designazioni, il Presidente procede alla nomina, fatte salve le successive integrazioni.

5. Il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla nomina, convoca la seduta di insediamento del CREL.

6. In caso si renda necessaria la sostituzione di un componente del CREL, il Presidente del Consiglio regionale procede entro i successivi quarantacinque giorni alla nomina di un nuovo componente sulla base della nuova designazione da parte dei soggetti competenti indicati nel comma 1.

### **Art. 3** **Funzionamento**

1. Il CREL nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente. Nella prima seduta le funzioni di presidenza sono svolte dal componente più anziano.

2. Il CREL si riunisce su convocazione del Presidente.

3. Le sedute del CREL sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni concernenti la presentazione di proposte di legge di iniziativa del CREL sono approvate a maggioranza dei componenti in carica.

5. Il componente del CREL che, senza adeguata giustificazione, non è presente per due volte consecutive alle sedute, decade automaticamente dall'incarico ed è sostituito con il procedimento indicato nell'articolo precedente.

6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della Regione Marche di categoria non inferiore alla D.

7. Il CREL entro sessanta giorni dal suo insediamento, a maggioranza dei componenti in carica, approva il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività in sezioni specializzate per materia.

### **Art. 4** **Funzioni**

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera d), dello Statuto regionale, il CREL esercita l'iniziativa legislativa in materia economica e sociale ed in particolare nelle seguenti materie: industria, trasporti, porti ed economia marittima, commercio, fiere e mercati, commercio con l'estero, agricoltura, artigianato, sostegno all'innovazione per i settori produttivi, pesca, miniere, cave e torbiere, produzione e distribuzione di energia in ambito regionale, produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia, tutela e sicurezza del lavoro, politiche del lavoro e della occupazione, istruzione e formazione professionale, professioni, università e ricerca scientifica, casse di risparmio, casse

rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale, terziario, turismo, imprenditoria sociale e sanitaria.

2. Le proposte di legge ad iniziativa del CREL, redatte in articoli, sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 31 dello Statuto regionale.

3. Nelle materie di propria competenza il CREL, su richiesta del Consiglio regionale o della Giunta, è tenuto ad esprimere, entro venti giorni dalla richiesta, pareri su proposte di legge, atti di programmazione o di pianificazione o su ogni altro atto o questione ad esso sottoposto. Decorso tale termine senza che il CREL si sia espresso, il parere si intende positivamente acquisito.

4. Il CREL, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta, può compiere studi, ricerche e redigere relazioni nelle materie di propria competenza.

### **Art. 5** ***Dotazione organica***

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua, all'interno dell'organizzazione consiliare anche con opportuni adattamenti e modifiche all'organizzazione stessa, una struttura di supporto al CREL.

2. La struttura di cui al comma 1 è posta alle dipendenze funzionali del CREL e può essere integrata, previa intesa tra il Presidente del Consiglio ed il Presidente del CREL, dall'apporto di altre strutture del Consiglio regionale.

### **Art. 6** ***Compenso e rimborsi spese***

1. Ai componenti del CREL di cui all'articolo 2, comma 1, è corrisposto un compenso forfettizzato per la presenza ad ogni seduta dell'organo pari ad euro 150,00 lorde e gli stessi hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

### **Art. 7** ***Nomine di prima attuazione***

1. In sede di prima applicazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina e costituzione del CREL.

### **Art. 8** ***Disposizioni finanziarie***

1. Il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è stabilito a decorrere dall'anno 2007 con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2007, a carico del capitolo che viene istituito dall'Ufficio di Presidenza in sede di ripartizione delle risorse della suddetta Unità previsionale di base.

**Proposta di legge della Regione Marche del 1° dicembre 2006, n. 133 -  
Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) (di  
iniziativa consiliare)**

**Art. 1  
Finalità**

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale organismo regionale di consultazione delle rappresentanze più significative del mondo dell'economia e del lavoro, in ordine agli atti normativi e di programmazione e alle questioni di maggiore rilevanza per l'assetto economico della regione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, conservano validità le forme di partecipazione previste dalla normativa vigente negli specifici settori di competenza regionale.

**Art. 2  
Composizione**

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) ha sede presso il Consiglio regionale ed è costituito da ventuno componenti, dei quali:

- a) otto rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
- b) due rappresentanti delle imprese industriali;
- c) due rappresentanti delle imprese agricole;
- d) due rappresentanti delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi;
- e) due rappresentanti delle imprese artigiane;
- f) due rappresentanti delle cooperative;
- g) un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
- h) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (ABI) i) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio delle Marche.

**Art. 3  
Durata in carica, costituzione e rinnovo**

1. Il CREL dura in carica quanto la legislatura regionale ed è rinnovato entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale successiva al rinnovo elettorale.

2. Al fine di procedere alla costituzione del CREL, entro trenta giorni dalla prima seduta, il Presidente del Consiglio adotta apposito avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Della pubblicazione è data la più ampia notizia negli organi d'informazione.

3. La designazione dei rappresentanti di cui al comma 1 dell'articolo 2 è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

4. I rappresentanti di cui al comma 1 dell'articolo 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) , sono designati congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e sono scelti tra soggetti che rivestono incarichi direttivi di vertice. Ai fini della presente legge per maggiormente rappresentative si intendono le organizzazioni con il maggior numero di iscritti in ambito regionale.

5. In caso di mancato accordo in ordine alle designazioni tra le organizzazioni di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2, decorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio può individuare i rappresentanti delle stesse in seno al CREL sulla base delle designazioni pervenute.

6. Il Presidente del Consiglio regionale costituisce il CREL sulla base di almeno i due terzi delle designazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 e convoca la seduta di insediamento dello stesso.

7. I componenti del CREL restano in carica fino alla data del decreto di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 per il loro rinnovo.

#### **Art. 4** **Funzioni**

1. Il CREL svolge le seguenti funzioni:

- a) esercita l'iniziativa delle leggi regionali;
- b) esprime pareri al Consiglio regionale sulle proposte concernenti:
  - 1) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria compresi quelli in materia di tributi e tariffe regionali;
  - 2) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale;
- c) esprime i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale sugli atti di rispettiva competenza di particolare rilevanza economico-sociale, diversi da quelli di cui alla lettera b).

2. Il CREL può richiedere di essere sentito in merito alle proposte di legge e agli atti diversi da quelli indicati al comma 1, lettere b) e c).

3. Il CREL di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio e della Giunta può compiere indagini e studi nelle materie di competenza.

4. Il CREL partecipa, su richiesta delle commissioni consiliari, anche su impulso dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, alla valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali in materia di economia e lavoro, secondo le modalità indicate dal Regolamento interno del Consiglio.

5. Il CREL presenta al Consiglio regionale un rapporto annuale sulla propria attività.

#### **Art. 5** **Indirizzi per l'attività di concertazione e confronto della Giunta**

1. La Giunta regionale informa il Consiglio, che ne dà comunicazione al CREL, dell'avvio di fasi formali delle attività di concertazione o di confronto con le parti economico sociali, su cui il Consiglio può chiedere ulteriori informazioni.

2. Quando le attività di cui al comma 1 riguardano atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio, la Giunta trasmette altresì i documenti e le informazioni utili alla definizione del quadro conoscitivo.

3. Il Consiglio regionale, anche attraverso le commissioni consiliari competenti, sentito il CREL, può approvare eventuali atti d'indirizzo in ordine alle questioni trattate nel corso delle attività di cui ai commi 1 e 2, che la Giunta porta a conoscenza dei soggetti consultati.

4. La Giunta regionale informa il Consiglio degli esiti della concertazione o del confronto con particolare riferimento alle questioni trattate negli atti d'indirizzo del

Consiglio. Tale informativa, con riferimento agli atti di cui al comma 2, è effettuata in occasione della loro presentazione in Consiglio regionale.

## **Art. 6** ***Elezione degli organi e funzionamento***

1. Il CREL, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal CREL a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. Le decisioni del CREL sono assunte a maggioranza dei componenti.

4. I pareri espressi dal CREL senza l'unanimità dei consensi, sono trasmessi con l'indicazione delle posizioni diverse emerse in seno alla discussione.

5. Il Consiglio regionale assicura le risorse e la struttura organizzativa necessarie al funzionamento del CREL.

## **Art. 7** ***Partecipazione alle sedute e riunioni congiunte***

1. Il CREL può chiedere l'intervento alle proprie sedute, previa comunicazione all'organo politico di riferimento, dei dirigenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

2. Alle riunioni del CREL, in relazione all'esame degli atti o delle questioni di competenza, possono essere invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali.

3. Il CREL e il Consiglio delle autonomie locali possono effettuare riunioni congiunte su richiesta dei rispettivi Presidenti per l'esame di questioni di interesse comune.

## **Art. 8** ***Procedimento consultivo***

1. Le proposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono trasmesse al CREL dal Presidente del Consiglio regionale contestualmente all'assegnazione alle competenti commissioni consiliari. Il CREL esprime parere sul testo della proposta eventualmente modificato dalla Commissione consiliare nel termine di quindici giorni dalla trasmissione di detto testo da parte della Commissione consiliare medesima.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Presidente della commissione consiliare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del Presidente del CREL, fino ad un massimo di trenta giorni.

3. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche ai pareri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e comma 2.

5. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce le modalità di consultazione del CREL e di esame dei pareri da esso resi, compresa l'eventuale partecipazione di suoi rappresentanti, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni, anche al fine di illustrare i pareri e le osservazioni formulate.

## **Art. 9**

### ***Norme transitorie e abrogazioni***

1. In sede di prima applicazione, la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 3, comma 2, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione del nuovo regolamento interno del Consiglio di cui al comma 5 dell'articolo 8, si applicano le norme del vigente regolamento interno, per quanto compatibili e le altre determinazioni assunte dall'Ufficio di presidenza.

3. L'articolo 13 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è abrogato.

# **REGIONE PIEMONTE**

## **STATUTO REGIONE PIEMONTE – Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n.1**

### **Art. 87**

#### ***Consiglio regionale dell'economia e del lavoro***

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro contribuisce all'elaborazione delle politiche di sviluppo della Regione.

2. La legge ne regola l'attività, ne disciplina la composizione e ne fissa i requisiti per la partecipazione.

**Disegno di legge regionale del Piemonte del 1° Agosto 2006, n. 322 - Nuova disciplina del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL) (Iniziativa di Giunta)**

**Art. 1  
Oggetto e finalità**

1. Ai sensi dell'articolo 87 dello Statuto della Regione è istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), al fine di contribuire alla elaborazione della programmazione economica ed agli indirizzi di sviluppo economico-sociale regionali.

2. Il CREL, con sede presso la Giunta regionale, è l'organo di consultazione permanente della Giunta e del Consiglio regionale sui problemi dell'economia e dell'occupazione in Piemonte.

**Art. 2  
Nomina, composizione e durata**

1. Il CREL, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dai seguenti membri:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato, che lo convoca e lo presiede;
- b) l'Assessore alla Programmazione e gli Assessori regionali in relazione alle deleghe di competenza;
- c) un esperto designato dalla Giunta regionale, scelto sulla base della presentazione di un curriculum attestante le specifiche competenze professionali in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali;
- d) un esperto designato dal Consiglio regionale, scelto tra persone qualificate in materie giuridico-economiche, finanziarie e sociali;
- e) tre rappresentanti designati rispettivamente, uno dal Politecnico di Torino, uno dall'Università degli studi di Torino, uno dall'Università del Piemonte Orientale;
- f) due rappresentanti designati da Unioncamere Piemonte;
- g) sei rappresentanti designati rispettivamente, due da Confindustria Piemonte, uno da Federapi Piemonte e tre dalle Confederazioni artigiane;
- h) cinque rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, presenti nel CNEL;
- i) due rappresentanti delle Associazioni dei settori commercio e turismo, comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- j) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- k) un rappresentante designato dall'Associazione delle Fondazioni delle Casse di risparmio piemontesi;
- l) un rappresentante designato dalla Compagnia di San Paolo;
- m) due rappresentanti delle Sezioni regionali delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

2. Il CREL dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è rinnovato entro 120 giorni dalla prima seduta del medesimo. In mancanza di espresso provvedimento di rinnovo, i componenti rimangono in carica sino alla scadenza del suddetto termine.

### **Art. 3**

#### ***Attribuzioni del CREL***

1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 87 dello Statuto, il CREL è organo di consulenza, studio e ricerca della Giunta e del Consiglio regionale, in materia di politica economica e finanziaria, bilancio e programmazione, sviluppo economico-sociale, mercato del lavoro e occupazione.

2. Nell'ambito delle materie indicate al comma 1, il CREL di propria iniziativa o su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale:

- a) esprime valutazioni e proposte sui più importanti atti di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;
- b) esprime valutazioni sull'andamento della congiuntura economica;
- c) valuta l'efficacia degli strumenti di intervento posti in atto a livello regionale e locale per favorire lo sviluppo occupazionale ed economico del Piemonte nonché l'impatto in Piemonte di quelli assunti a livello nazionale;
- d) contribuisce, con valutazioni ed osservazioni, all'elaborazione della legislazione che riguarda indirizzi di politica economica e sociale.

3. Il CREL inoltre:

- a) mette a confronto e valuta le analisi sui problemi dell'occupazione e dell'economia in Piemonte provenienti dai diversi enti ed associazioni, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci su temi riguardanti il Piemonte;
- b) elabora proposte di intervento innovative e progetti finalizzati allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione in Piemonte.

4. Per le attività di consulenza, studio e ricerca nelle materie di cui al comma 1, la Regione si avvale prioritariamente della collaborazione del CREL.

### **Art. 4**

#### ***Organizzazione e funzionamento***

1. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CREL e le ipotesi di decadenza sono disciplinate da regolamento interno adottato a maggioranza dei suoi componenti.

### **Art. 5**

#### ***Incompatibilità e sostituzioni dei componenti***

1. La carica di componente del CREL è incompatibile con quella di parlamentare nazionale ed europeo, di consigliere e assessore provinciale, di sindaco e di consigliere e assessore comunale, nonché di titolare di rapporto di lavoro di qualsiasi tipo o di consulenza con la Regione.

2. La sostituzione di uno o più componenti avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dell'ente o organismo interessato.

### **Art. 6**

#### ***Rimborsi***

1. La partecipazione dei componenti alle sedute del CREL è gratuita.

2. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello sede del Consiglio è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'amministrazione regionale).

### **Art. 7** ***Termini ed effetti dei pareri***

1. Il CREL esprime il parere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli organi di cui all'articolo 3 comma 2. Tale termine è prorogabile una sola volta di ulteriori 15 giorni, decorsi i quali l'organo richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

2. Nel caso in cui il parere del CREL sia contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, può essere disatteso dall'organo regionale competente, con motivazione espressa.

3. Gli atti in relazione ai quali gli organi regionali richiedono i pareri sono inviati al CREL prima dell'adozione definitiva.

### **Art. 8** ***Norma finanziaria***

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stimato per l'anno 2006 in euro 10.000,00 si fa fronte con le disponibilità finanziarie stanziare nel Bilancio della regione, per l'anno 2006 e successivi, nell'Unità Previsionale di base (U.P.B.) n. 05991 (Affari istituzionali processo di delega Direzione - Titolo I - spese correnti).

### **Art. 9** ***Norma transitoria***

1. In prima applicazione, il CREL è costituito entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica fino alla scadenza di cui all'articolo 2.

### **Art. 10** ***Modifiche e abrogazioni***

1. Nella rubrica dell' articolo 20 della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali) le parole "del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro e" sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. n. 43/1994 le parole "l'istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro ed attraverso" sono soppresse.

3. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. n. 43/1994 è abrogato.

4. Gli articoli 21, 22 e 23 della l.r. n. 43/1994 sono abrogati.

**Proposta di legge regionale del Piemonte del 6 Giugno 2006, n. 290 -  
Disciplina e attività del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. (Di  
iniziativa consiliare)**

**Art. 1  
Finalità**

1. In applicazione dell'articolo 87 dello Statuto della Regione Piemonte la presente legge disciplina il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, di seguito denominato CREL, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di consultazione e confronto tra la Regione e le realtà produttive, sociali ed economiche presenti sul territorio.

**Art. 2  
Attribuzioni del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro**

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 87, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte il CREL:

- a) formula pareri obbligatori, non vincolanti, su:
  - 1) progetti e disegni di legge e regolamenti di legge in materia di attività produttive, lavoro, formazione professionale, professioni, credito nonché l'attribuzione di funzioni amministrative alle autonomie funzionali;
  - 2) disegni di legge e proposte di deliberazione aventi ad oggetto i documenti contabili, di programmazione e manovra finanziaria di cui alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);
- b) contribuisce, con valutazioni ed osservazioni, all'elaborazione della legislazione regionale relativa alla programmazione economica e sociale della Regione;
- c) esprime pareri in ordine all'attuazione di interventi di particolare interesse per lo sviluppo economico della Regione;
- d) individua iniziative volte al sostegno della competitività del mercato del lavoro;
- e) elabora pareri su materie di competenza regionale su richiesta di un quinto dei consiglieri regionali;
- f) di propria iniziativa o su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale, effettua indagini e analisi socio-economiche di supporto all'attività di programmazione della Regione nonché il monitoraggio dello sviluppo economico-sociale e territoriale;
- g) esercita tutte le altre funzioni demandate dalla legge.

2. I termini entro cui il CREL formula i pareri di cui alla lettera a) sono stabiliti dal Regolamento del Consiglio Regionale dell'economia e del lavoro.

3. In merito a tutte le attività attribuitegli il CREL riferisce al Consiglio regionale con relazione semestrale.

**Art. 3  
Composizione e nomina**

1. Il CREL è composto di quarantadue membri, nominati dal Consiglio regionale, così suddivisi:

- a) sei esperti in materie economico-giuridiche e sociali;
- b) quattordici rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
- c) quattro rappresentanti dei consumatori;

d) diciotto rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dei servizi alle imprese, della cooperazione, del turismo, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti e spedizioni e altri settori di rilevante interesse per l'economia piemontese, la cui ripartizione è effettuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472 (Regolamento di attuazione dell' art. 10 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 (2), concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici).

#### **Art. 4** ***Designazione dei componenti***

1. Gli esperti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 sono designati nel seguente modo: due dall'Università degli Studi di Torino, due dal Politecnico di Torino e due dall'Università del Piemonte Orientale.

2. I rappresentanti di cui alla lettera b) dell'articolo 3 sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie di appartenenza.

3. I rappresentanti di cui alla lettera c) dell'articolo 3 sono designati dalla Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore di cui alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore).

4. I rappresentanti di cui alla lettera d) dell'articolo 3 sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

#### **Art. 5** ***Durata del Consiglio***

1. Il CREL dura in carica cinque anni.

2. I singoli consiglieri, eletti nel corso del mandato, in sostituzione di membri del Consiglio decaduti o dimissionari, durano in carica fino alla scadenza del mandato stesso.

#### **Art. 6** ***Organizzazione e funzionamento***

1. Dopo aver proceduto alle nomine di cui all'articolo 3 la prima seduta del CREL è convocata dal Presidente del Consiglio regionale.

2. Il CREL si articola in Commissioni tematiche, che danno esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea plenaria, il cui numero, fino a un massimo di cinque, e le competenze sono definite dal Regolamento interno del CREL.

3. L'Ufficio di Presidenza del CREL, eletto in seno al Consiglio, è costituito dal Presidente, un vice Presidente e dai Presidenti delle Commissioni tematiche di cui al precedente comma.

4. Il Presidente rappresenta il CREL, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, fissandone i rispettivi ordini del giorno.

5. Il CREL è validamente costituito in presenza della maggioranza dei componenti in carica. Può validamente deliberare quando è presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CREL sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio regionale dell'economia adottato a maggioranza dei suoi componenti e approvato dal Consiglio regionale.

### **Art. 7** ***Decadenza e incompatibilità***

1. La carica di Presidente, vice Presidente e di componente del CREL è incompatibile con quella di parlamentare nazionale, europarlamentare, di consigliere regionale o di componente di Giunta regionale.

2. La nomina di componente del CREL è subordinata al possesso delle condizioni di eleggibilità alla carica di consigliere regionale; la perdita di tali condizioni comporta la decadenza immediata dall'incarico.

### **Art. 8** ***Indennità di carica***

1. L'indennità corrisposta al Presidente, al vice Presidente e ai Presidenti delle Commissioni tematiche è fissata sulla base di una percentuale dell'indennità percepita dal consigliere regionale determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Per ogni seduta del CREL ai componenti, con esclusione di quelli indicati al comma 1, del Presidente della Giunta Regionale e del Presidente del Consiglio regionale, è corrisposto un gettone di presenza ed un rimborso spese per un importo e per un massimo di sedute all'anno fissati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

### **Art. 9** ***Personale e locali***

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sentito il Presidente del CREL, provvede a mettere a disposizione il personale e le strutture necessarie per lo svolgimento delle proprie attribuzioni.

### **Art. 10** ***Norma finanziaria***

1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2006-2007 ammonta a 350.000,00 euro.

2. Alle spese di prima attuazione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, nell'esercizio finanziario 2006 pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, stanziata nell'UPB n. 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) n. 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

3. Per l'anno finanziario 2007, agli oneri stimati in 250.000,00 euro, in termini di competenza, nell'UPB 09001 del bilancio pluriennale 2006-2008, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2006-2008.

# **REGIONE SARDEGNA**

## **Legge Regionale della Sardegna 3 novembre 2000, n. 19 - *Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro***

### **Art.1**

#### ***Consiglio regionale dell'economia e del lavoro***

1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Consiglio regionale dell'economia e del, lavoro, di seguito denominato CREL, con il compito di concorrere alla programmazione regionale ed agli indirizzi di sviluppo economico - sociale e culturale, attraverso la formulazione di pareri e di proposte anche ai fini della predisposizione di iniziative legislative e di atti concernenti materie economiche, sociali e finanziarie.

2. Il CREL è composto:

- a) da tre esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
- b) da dieci rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative aventi configurazione associativa confederale;
- c) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli industriali;
- d) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori;
- e) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani;
- f) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria dei commercianti;
- g) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione;
- h) da due rappresentanti designati dal Forum del terzo settore;
- i) da una rappresentante della Commissione per le pari opportunità.

3. I componenti del CREL sono nominati con decreto del Presidente della Giunta entro trenta giorni dalla data di designazione degli stessi da parte delle rispettive organizzazioni e dei rispettivi organismi, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, decorsi i quali il CREL può essere costituito quando sia stato raggiunto un numero di membri pari alla metà più uno di quelli previsti dal presente articolo.

### **Art.2**

#### ***Durata e rinnovo***

1. Il CREL dura in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale e i suoi componenti devono essere nuovamente designati entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale.

### **Art.3**

#### ***Funzioni del CREL***

1. Il CREL esprime pareri sulle questi attinenti alla programmazione e allo sviluppo economico, sociale e culturale ad esso sottoposte formula, sulle medesime materie, proposte di propria iniziativa.

2. Il CREL in particolare:

- a) esprime parere sui documenti della programmazione regionale;
- b) esamina la relazione annuale sulle mode e sui tempi di attuazione degli atti di programmazione e, formula su di essa le proprie osservazioni;
- c) analizza gli stati di attuazione dei programmi annuali al fine di fornire eventuali suggerimenti;
- d) elabora, in appositi rapporti alla Giunta regionale, proposte in ordine ai tempi e agli indirizzi dello sviluppo economico – sociale della regione;
- e) formula, su richiesta della Giunta regionale osservazioni sulle iniziative legislative e altri atti di contenuto generale concernente materie economiche, finanziarie e sociali

3. I pareri e le osservazioni richiesti al CREL devono essere espressi entro quindici giorni dalla ricezione dei relativi atti.

#### **Art.4** **Funzionamento**

1. La prima seduta del CREL è convocata, e presieduta dal Presidente della Giunta regionale; in tale seduta lo stesso CREL elegge suoi componenti, il Presidente ed un Vice-Presidente.

2. Il CREL è convocato dal suo Presidente anche su richiesta di un terzo dei componenti o del Presidente della Giunta regionale.

3. Al fine di consentire la partecipazione della Giunta regionale alle sedute del CREL, la relativa convocazione è preventivamente comunicata al Presidente della Giunta, all'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e agli Assessori competenti per le materie da trattare.

4. Su proposta del suo Presidente, il CREL adotta il proprio regolamento che disciplina l'organizzazione interna, nonché la forma e la pubblicità degli atti e delle adunanze.

5. L'Amministrazione regionale assicura le funzioni di segreteria con personale del ruolo unico regionale e provvede a dotare il CREL delle strutture necessarie a garantire il funzionamento del medesimo.

#### **Art.5** **Compensi**

1. Ai componenti del CREL spettano, per un numero massimo di cinquanta sedute annue, i compensi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e e) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni; la misura della medaglia giornaliera è quella prevista dallo stesso articolo 1, comma 3, lettera a) della medesima legge regionale, così come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 22.

#### **Art.6** **Norma finanziaria**

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 500.000.000 annue.

2. Nel bilancio della regione per gli anni 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

2000 lire 500.000.000

2001 lire 500.000.000

2002 lire 500.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della Tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria).

In aumento

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02105

(D.V.) - Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale, incaricati dello studio e della soluzione di particolari problemi (art. 380, T.U. approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) o chiamati ad integrare i gruppi di lavoro o a dare consulenza nelle materie attribuite alla competenza del comitato per l'organizzazione e del personale (artt. 12 e 13, L.R. 17 agosto 1978, n. 51); spese per la predisposizione del primo piano socio - assistenziale (art. 57, comma 1, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4) e compensi ai componenti del Consiglio regionale dell'Economia e del lavoro (art. 5 della presente legge).

2000 lire 500.000.000

2001 lire 500.000.000

2002 lire 500.000.000

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 02105 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

# **REGIONE UMBRIA**

## **STATUTO REGIONE UMBRIA – Legge regionale 16 aprile 2005, n. 21**

### **Art. 19 Concertazione**

1. Il Presidente della Giunta regionale può attivare fasi formali di concertazione con le rappresentanze istituzionali, funzionali, economiche, sociali, professionali per individuare linee di intesa. Negli atti di competenza del Consiglio regionale, la concertazione è avviata previa immediata informazione al Consiglio stesso che può adottare atti di indirizzo.

2. Il Presidente del Consiglio convoca annualmente i rappresentanti istituzionali, funzionali, economici e sociali della Regione nella Conferenza regionale dell'Economia e del Lavoro. Il Consiglio regionale sulla base degli atti della Conferenza può adottare linee di indirizzo.

# **REGIONE ABRUZZO**

## **STATUTO REGIONE ABRUZZO 28 dicembre 2006**

### **Art. 73**

#### **La Conferenza regionale per la programmazione**

1. La Conferenza regionale per la programmazione, istituita presso la presidenza della Giunta, è organo consultivo della regione. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta, o da un Assessore delegato, che provvede alla convocazione.

2. La Conferenza è composta dai rappresentanti delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato, degli ex Consiglieri regionali e degli ex Parlamentari attraverso le rispettive associazioni regionali. Si riunisce almeno due volte l'anno; esamina il documento di programmazione economica e finanziaria regionale e gli atti di proposta dei documenti economico-finanziari; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.

# **REGIONE PUGLIA**

## **Statuto REGIONE PUGLIA – Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7**

### **Art. 46**

#### ***La Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale***

1. E' istituita, con sede presso il Consiglio regionale, la Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale, quale organo consultivo della Regione.

2. Fanno parte della Conferenza i delegati delle autonomie funzionali, delle formazioni sociali e del terzo settore, secondo criteri di effettiva rappresentatività.

3. La Conferenza si riunisce, di norma, in due sessioni annuali per formulare proposte e indirizzi nonché per esprimere pareri sui documenti generali di programmazione della Regione, sulla legge finanziaria e per redigere il documento di valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle azioni programmate, anche attraverso il puntuale monitoraggio dei bilanci consuntivi della Regione e degli enti, aziende e agenzie ad essa collegati.

4. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ne disciplina i criteri di nomina e composizione, in attuazione del comma 2, nonché le modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento.

# **REGIONE TOSCANA**

## **STATUTO REGIONE TOSCANA 11 febbraio 2005**

### **Art. 61**

#### ***Conferenza permanente delle autonomie sociali***

1. La legge disciplina la conferenza permanente delle autonomie sociali, che si riunisce in almeno tre sessioni annuali per esprimere proposte e pareri al consiglio ai fini della formazione degli atti della programmazione economica, sociale e territoriale.
2. La conferenza è convocata anche per verificare gli esiti delle politiche regionali.
3. La Regione garantisce alla conferenza l'autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti.
4. La conferenza è istituita presso il consiglio regionale.

## **Legge regionale della Toscana del 4 aprile 2007, n. 20 - *Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali***

### **Art. 01 Istituzione**

1. E' istituita presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale, la Conferenza permanente delle autonomie sociali, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza permanente delle autonomie sociali è organismo espressivo della sussidiarietà sociale nella Regione.

### **Art. 02 Composizione**

1. La Conferenza è composta da:

- a) sette rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e culturale;
- b) sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato;
- c) tre rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti;
- d) tre rappresentanti delle cooperative sociali;
- e) tre rappresentanti di imprese sociali;
- f) due rappresentanti delle associazioni delle cooperative sociali;
- g) due rappresentanti delle associazioni delle imprese sociali, ove costituite;
- h) due rappresentanti delle fondazioni operanti in modo prevalente nel settore sociale;
- i) due rappresentanti delle associazioni operanti in modo prevalente nel settore sociale non ricomprese nelle lettere a), b) ed I);
- l) due rappresentanti delle associazioni dei disabili.

2. La Conferenza può deliberare di far partecipare alle proprie riunioni, con diritto di parola, un massimo di tre esperti altamente qualificati nelle materie di interesse della Conferenza stessa.

### **Art. 03 Nomina dei componenti**

1. Per le rappresentanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e d), il Presidente del Consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, invita tutte le associazioni, le cooperative e gli altri organismi iscritti negli albi di cui, rispettivamente:

- a) all'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati");
- b) all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle istituzioni di volontariato);
- c) all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti);

d) all'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale);

a presentare, entro novanta giorni, un proprio candidato a far parte della Conferenza.

2. Per la rappresentanza delle imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), fino alla costituzione del registro delle imprese sociali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), si applica la procedura di cui al comma 3. Successivamente alla costituzione di tale registro, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Per le rappresentanze di associazioni ed organismi di cui all'articolo 2, per i quali non esiste o non è stato ancora istituito un albo, registro, elenco o analogo strumento regionale di iscrizione, il Presidente del Consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana un avviso per la costituzione o l'aggiornamento di un apposito elenco regionale per ognuna delle categorie interessate, in cui si possono iscrivere, entro il termine di sessanta giorni, tutti i soggetti che fanno parte delle suddette categorie e che intendono partecipare alla Conferenza. Successivamente alla costituzione degli elenchi, il Presidente del Consiglio regionale invita tutti i soggetti iscritti agli elenchi stessi a presentare, entro trenta giorni, un proprio candidato a far parte della Conferenza.

4. Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono definite le modalità ed i requisiti per la formazione degli elenchi di cui al comma 3.

5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei candidati delle diverse categorie, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale designa tra di essi i rappresentanti di ciascuna categoria in seno alla Conferenza.

6. Per la rappresentanza delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), il Presidente del Consiglio regionale invita le associazioni maggiormente rappresentative, individuate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 101, 102, 105 e 108 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") a designare i propri rappresentanti entro novanta giorni dalla richiesta.

7. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, a seguito delle designazioni effettuate dall'Ufficio di presidenza. La Conferenza è comunque costituita quando sia stato designato un numero di membri pari alla metà più uno dei componenti, salvo successiva integrazione.

8. Uno stesso organismo non può avere più di un rappresentante all'interno della Conferenza.

#### **Art. 04**

#### ***Durata in carica e proroga***

1. La Conferenza dura in carica quanto il Consiglio regionale; i suoi componenti decadono dopo centottanta giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale o nel più breve termine in cui si insedia la nuova Conferenza.

**Art. 05**  
**Organizzazione e funzionamento**

1. La Conferenza si riunisce in almeno tre sessioni annuali.
2. La prima seduta della Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Nella prima seduta, la Conferenza provvede ad eleggere il Presidente e due Vicepresidenti scelti tra i suoi membri. L'elezione avviene a maggioranza dei componenti della Conferenza.
4. Il Presidente ed i Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza.
5. Su proposta del Presidente la Conferenza adotta, a maggioranza dei componenti, un regolamento interno che disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute e le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento interno è trasmessa all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Conferenza e Consiglio regionale.

**Art. 06**  
**Validità delle sedute e delle deliberazioni**

1. La Conferenza si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti. Gli atti proposti sono approvati col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
2. Si intende che abbiano partecipato al voto i componenti che hanno espresso voto favorevole o contrario o che si sono astenuti.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Conferenza allega alla propria motivata deliberazione eventuali relazioni di minoranza redatte a cura del componente o dei componenti della Conferenza dissenzienti.

**Art. 07**  
**Funzioni**

1. La Conferenza:
  - a) presenta al Consiglio regionale proposte ai fini della formazione degli atti di programmazione, nelle materie di sua competenza, anche mediante l'approvazione di specifici documenti;
  - b) produce, autonomamente e su richiesta del Consiglio regionale, studi e ricerche nelle materie di competenza, in particolare ai fini delle relazioni di cui alle lettere e) ed f);
  - c) esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione economica, sociale e territoriale, generale e settoriale, di competenza del Consiglio regionale indicati nell'allegato A alla presente legge;
  - d) esprime parere sugli altri atti di programmazione economica, sociale e territoriale, generale e settoriale sottoposti all'esame del Consiglio regionale, laddove ne facciano richiesta una commissione consiliare permanente o un quinto dei consiglieri o i presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscano, nel complesso, non meno di un quinto dei consiglieri;

e) svolge verifiche sugli esiti delle politiche regionali con specifico riferimento al loro impatto sulla vita sociale e sul ruolo dei soggetti sociali in Toscana, definendo a tal fine un programma d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sulla verifica degli esiti delle politiche regionali;

f) organizza annualmente in collaborazione con il Consiglio regionale la conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana, illustrando in quella sede la relazione sullo stato delle autonomie sociali in Toscana; la conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana è organizzata in modo da assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti espressivi delle autonomie sociali toscane.

2. L'allegato A alla presente legge può essere modificato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, anche su richiesta della Conferenza, in relazione alle modifiche che intervengano nella disciplina degli atti di programmazione regionale.

3. La Conferenza organizza i propri lavori sulla base di un programma annuale di attività, approvato ai sensi del regolamento interno e comunicato all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

## **Art. 08** **Procedure**

1. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure per la presentazione e l'esame delle proposte, degli studi e ricerche e delle relazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e) ed f), e le modalità per l'organizzazione congiunta della conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana, di cui alla stessa lettera f).

2. La Conferenza esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di atto.

3. Le proposte sulle quali la Conferenza esprime parere obbligatorio sono trasmesse dal Presidente del Consiglio regionale alla Conferenza contestualmente alla assegnazione delle medesime alle commissioni consiliari competenti.

4. Nel caso in cui la complessità o la rilevanza del provvedimento richiedano ulteriori approfondimenti, consultazioni o studi, la Conferenza può chiedere, entro e non oltre il venticinquesimo giorno del termine di cui al comma 2, una proroga per ulteriori quindici giorni; richiesta che il Presidente del Consiglio regionale può motivatamente respingere nei cinque giorni successivi, decorsi i quali la richiesta si considera approvata.

5. La Conferenza esprime il parere di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di atto.

6. Nel caso in cui la Conferenza non esprima il proprio parere entro i termini previsti dai commi 2 e 5, si ritiene che la Conferenza non intenda esprimersi.

## **Art. 09** **Autonomia operativa e strumenti di supporto**

1. Il Consiglio regionale garantisce alla Conferenza l'autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, definisce, nell'ambito della propria dotazione organica e di bilancio, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla Conferenza stessa.

2. La Conferenza si avvale per i propri studi e ricerche dei dati e delle documentazioni prodotti da osservatori, consulte, consigli o altri organismi comunque denominati, istituiti dalle leggi regionali; a tal fine la Conferenza può promuovere sessioni o gruppi di lavoro congiunti con tali organismi.

3. La Conferenza per la propria attività di ricerca e studio può avvalersi, mediante le risorse finanziarie assegnate, della collaborazione delle università che hanno sede in Toscana e dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

### **Art. 10** ***Indennità***

1. Ai componenti della Conferenza è spetta un rimborso spese da definire con apposito regolamento dal Consiglio regionale.

### **Art. 11** ***Incompatibilità***

1. I componenti della Conferenza sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
- a) membro dei Consigli e delle Giunte regionale, provinciali e comunali;
  - b) componente di organi esecutivi di partiti e di movimenti politici, a livello nazionale, regionale e provinciale;
  - c) titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con la Regione;
  - d) dipendente della Regione.

### **Art. 12** ***Decadenza***

1. I componenti della Conferenza decadono dall'incarico qualora non partecipino, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente della Conferenza, a quattro sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute superiore alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

2. I componenti decadono, altresì, qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 11 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

3. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale, sia d'ufficio, sia su segnalazione del Presidente della Conferenza, con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:
- a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o rimossa;
  - b) adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente della Conferenza.

### **Art. 13** ***Dimissioni***

1. Le dimissioni dei componenti della Conferenza sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e, per conoscenza, al Presidente della Conferenza.

2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari.

### **Art. 14** ***Norma transitoria***

1. Per la prima costituzione della Conferenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4 e, nei successivi trenta giorni, il Presidente del Consiglio regionale attiva le procedure di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3.

### **Art. 15** ***Norma finanziaria***

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, decorrenti dall'anno 2007, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale.

### **Allegato A**

Elenco degli atti di programmazione economica, sociale e territoriale generale e settoriale di competenza del Consiglio regionale sui quali la Conferenza esprime parere ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

1. Piano regionale di sviluppo - PRS (l.r. 49/1999)
2. Documento di programmazione economica e finanziaria - DPEF (l.r. 49/1999)
3. Piano di indirizzo generale integrato - PIGI (l.r. 32/2002)
4. Piano regionale per lo sviluppo economico - PRSE (l.r. 35/2000)
5. Piano sanitario regionale - PSR (l.r. 40/2005)
6. Piano integrato sociale regionale - PISR (l.r. 41/2005)
7. Piano integrato della cultura (l.r. 27/2006)
8. Piano di indirizzo territoriale - PIT (l.r. 1/2005)
9. Programma regionale di edilizia residenziale pubblica (l.r. 77/1998)
10. Programma di tutela ambientale (d.lgs. 112/1998)
11. Piano regionale di azione ambientale (d.lgs. 112/1998)
12. Piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato (l.r. 17/1999)
13. Piano di indirizzo per la promozione di una cultura di pace (l.r. 55/1997)
14. Piano regionale per il servizio civile regionale (l.r. 35/2006)
15. Programma degli interventi per i consumatori e gli utenti (l.r. 1/2000)
16. Piano agricolo regionale (l.r. 1/2006)

17. Programma di sviluppo rurale (Regolamento CE n. 1698/05 del 20 settembre 2005)

**Legge regionale del Veneto 12 agosto 2005, n. 11 - CONFERENZA REGIONALE  
SULLE DINAMICHE ECONOMICHE E DEL LAVORO**

**Art. 1**

***Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro***

1. È istituita la Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro, di seguito chiamata Conferenza, quale strumento di analisi e di indirizzo sull'economia e sul lavoro a livello regionale.

2. La Conferenza ha sede presso il Consiglio regionale.

**Art. 2**

***Le funzioni***

1. La Conferenza ha compiti di studio, di analisi, di monitoraggio sistematico delle dinamiche economiche che caratterizzano i fattori della competitività a livello regionale. La Conferenza, avvalendosi anche delle strutture e agenzie regionali, formula al Consiglio regionale proposte di indirizzi e linee programmatiche in tema di strumenti e risorse a favore delle imprese e dell'occupazione.

2. La Conferenza presenta al Consiglio regionale una relazione semestrale sullo stato delle dinamiche che hanno caratterizzato l'andamento produttivo e occupazionale di particolari comparti economici a livello regionale.

**Art. 3**

***Composizione***

1. La Conferenza è composta da:

- a) i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- b) il Presidente della Giunta regionale;
- c) gli assessori competenti nella materia;
- d) i presidenti dei gruppi consiliari;
- e) i presidenti delle commissioni consiliari competenti;
- f) le parti sociali più rappresentative degli interessi economici e del lavoro della Regione.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato.

3. La Conferenza è convocata dal suo presidente e ogniqualvolta ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.

**Art. 4**

***Organizzazione e funzionamento***

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura i supporti tecnici e amministrativi per lo svolgimento dell'attività della Conferenza.

**REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA REGIONALE SULLE DINAMICHE ECONOMICHE E DEL LAVORO (testo adottato dall'Ufficio di Presidenza il 19 ottobre 2005) - Approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 20 del 2 febbraio 2006**

**ARTICOLO 1**

***Regolamento della Conferenza***

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro, di seguito chiamata "Conferenza", in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 11, di seguito chiamata "legge istitutiva".

2. Il regolamento della Conferenza è approvato e modificato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto, di seguito chiamato "Ufficio di Presidenza", sentito il parere della Conferenza medesima.

**ARTICOLO 2**

***Composizione della Conferenza***

1. La Conferenza è composta dai membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), della legge istitutiva.

2. I membri di cui alla lettera c) sono indicati dal Presidente della Giunta regionale su richiesta del Presidente del Consiglio regionale.

3. I membri di cui alla lettera e) sono nominati dall'Ufficio di Presidenza.

4. Le parti sociali di cui alla lettera f) sono individuate dall'Ufficio di Presidenza.

5. Le parti sociali di cui alla lettera f) partecipano alla Conferenza mediante i propri legali rappresentanti che, in caso di impossibilità, potranno delegare i rispettivi vicari ovvero i direttori o segretari generali qualora previsti.

**ARTICOLO 3**

***Gruppi di lavoro***

1. La Conferenza può nominare gruppi di lavoro per l'esame di specifici argomenti e per la predisposizione di documenti da sottoporre all'attenzione e all'approvazione della Conferenza medesima.

2. Ai gruppi di lavoro di cui al comma 1 possono partecipare, oltre che componenti della Conferenza, esperti da essi indicati.

**ARTICOLO 4**

***Convocazione e presidenza***

1. La Conferenza si riunisce in via ordinaria e su iniziativa del Presidente del Consiglio regionale di norma almeno due volte all'anno.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge istitutiva, la Conferenza, è altresì convocata ogniqualvolta ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione della Conferenza spetta al Presidente del Consiglio regionale ed è comunicata con avviso trasmesso almeno quindici giorni prima o, in via d'urgenza, almeno tre giorni prima della seduta; la Conferenza si riunisce presso la sede del Consiglio regionale del Veneto o in altre sedi del territorio regionale.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge istitutiva, le riunioni della Conferenza sono presiedute dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato.

## **ARTICOLO 5** ***Legalità delle sedute***

1. I lavori della Conferenza si svolgono con qualsiasi numero di componenti. La presidenza verifica, di propria iniziativa, l'esistenza del numero legale, quando la Conferenza stia per procedere a votazioni che non riguardino il processo verbale o questioni procedurali.

2. La Conferenza è in numero legale quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti, come individuati ai sensi dell'articolo 2.

3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la verifica del numero legale, i componenti della Conferenza presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi dalla stessa, sono considerati presenti ai fini dell'esistenza del numero legale.

4. Se la Conferenza non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure scioglierla.

## **ARTICOLO 6** ***Durata degli interventi***

1. La durata di ciascun intervento non può superare, di norma, i cinque minuti.

2. E' facoltà del Presidente, in caso di comunicazioni o relazioni di particolare rilievo, elevare il limite di tempo di cui al comma 1.

## **ARTICOLO 7** ***Risoluzioni e relazione semestrale***

1. La Conferenza esprime la propria volontà e i propri indirizzi mediante l'approvazione di risoluzioni.

2. L'iniziativa circa le proposte di risoluzione da proporre all'approvazione della Conferenza spetta al Presidente ed ai componenti della Conferenza.

3. La Conferenza approva la relazione semestrale per la sua successiva presentazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge istitutiva.

## **ARTICOLO 8** ***Votazioni***

1. Le decisioni di cui al precedente art. 7 della Conferenza sono adottate con la presenza prevista dall'articolo 5 e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Ai fini del comma 1 sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.
3. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese e per alzata di mano.
5. La discussione di argomenti che non sono iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Conferenza è decisa a maggioranza dei presenti.

## **ARTICOLO 9**

### ***Processo verbale, resoconto e segreteria***

1. Delle sedute della Conferenza si redige il processo verbale, che viene approvato nella seduta successiva.
2. Il processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni e le dichiarazioni fatte espressamente inserire a verbale da ciascun componente, è redatto dal responsabile della segreteria della Conferenza e sottoscritto dal Presidente.
3. La segreteria della Conferenza cura, altresì, la stesura del resoconto che, a seconda delle necessità e possibilità, è fatto in forma integrale ovvero sommaria.
4. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla Direzione regionale per i rapporti e le attività istituzionali.